ROMA

Protocollo RC n. 7291/2022

Deliberazione n. 19

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2022

VERBALE N. 25

Seduta Pubblica del 5 aprile 2022

Presidenza: CELLI

L'anno 2022, il giorno di martedì 5 del mese di aprile, alle ore 14,09 nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione dell'avviso per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario dott. Gianluca VIGGIANO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina la Presidente Svetlana CELLI, la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

(OMISSIS)

La Presidente, constatato che il numero degli intervenuti non è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, avverte che l'appello sarà ripetuto dopo venti minuti e sospende la seduta.

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 14,34 – la Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24 Consiglieri:

Amodeo Tommaso, Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Barbati Carmine, Bonessio Ferdinando, Celli Svetlana, Ciani Paolo, Cicculli Michela, Converti Nella,

Corbucci Riccardo, Fermariello Carla Consuelo, Ferraro Rocco, Lancellotti Elisabetta, Luparelli Alessandro, Marinone Lorenzo, Melito Antonella, Michetelli Cristina, Palmieri Giammarco, Pappatà Claudia, Parrucci Daniele, Stampete Antonio, Tempesta Giulia, Trabucco Giorgio e Trombetti Yuri.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Alemanni Andrea, Barbato Francesca, Battaglia Erica, Biolghini Tiziana, Carpano Francesco Filippo, Casini Valerio, Caudo Giovanni, De Gregorio Flavia, De Priamo Andrea, De Santis Antonio, Di Stefano Marco, Diaco Daniele, Ferrara Paolo, Leoncini Francesca, Matone Simonetta, Meleo Linda, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Nanni Dario, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rocca Federico, Santori Fabrizio e Zannola Giovanni.

La Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, la Vice Sindaco Scozzese Silvia e l'Assessora Alfonsi Sabrina.

(OMISSIS)

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 9ª proposta nel sotto riportato testo, così come emendato:

9ª Proposta (Dec. G.C. n. 4 dell'8 marzo 2022)

Regolamento sulla Governance delle Società e degli Organismi partecipati e sul controllo analogo. Modifiche ed integrazioni al Regolamento sull'esercizio del controllo analogo, approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 27 del 22 marzo 2018.

Premesso che

l'art. 147 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., rubricato "Tipologia dei controlli interni" prevede che gli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e che il sistema di controllo interno è diretto, tra l'altro, a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli Organismi gestionali esterni dell'Ente;

l'art. 147-quater del citato T.U.EE.LL. rubricato "Controlli sulle società partecipate non quotate" prevede che l'Ente Locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle Società non quotate, Partecipate dallo stesso, e che tali controlli sono esercitati dalle Strutture proprie dell'Ente Locale, che ne sono responsabili;

per l'attuazione di quanto previsto, il medesimo articolo stabilisce che l'Ente Locale definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società Partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;

sulla base delle suddette informazioni è stabilito che l'Ente Locale effettui il monitoraggio periodico sull'andamento delle Società non quotate Partecipate, analizzi gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individui le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il Bilancio dell'Ente.

Dato atto che

con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013, è stato adottato il "Regolamento del Sistema dei Controlli Interni", al fine di dare attuazione a quanto disposto dagli artt. da 147 a 147-quinquies del T.U.EE.LL.;

con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 37 del 6 maggio 2016, Roma Capitale si è dotata di un nuovo "Regolamento del sistema integrato dei controlli interni" al fine di consentire l'espletamento dell'attività di controllo in modo coordinato e sinergico a garanzia dell'economicità, efficacia, efficienza, legalità e buon andamento della gestione complessiva dell'Ente e della performance, nonché in relazione al funzionamento degli Organismi partecipati;

l'art. 3, c. 2, del citato Regolamento ha tuttavia rinviato ad uno specifico atto regolamentare, in ottemperanza ai principi declinati nell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la disciplina dei controlli sugli Enti ed Organismi strumentali, Aziende e Società Partecipate non quotate che compongono il gruppo Amministrazione Pubblica Roma Capitale;

in data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";

l'art. 2 lett. c) del predetto D.Lgs. n. 175/2016, ha fornito - tra l'altro - la definizione di controllo analogo come "*la situazione in cui l'Amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'Amministrazione partecipante*"; il medesimo articolo, alla lett. d), ha altresì fornito la definizione di controllo analogo congiunto come "*la situazione in cui l'Amministrazione esercita congiuntamente con altre Amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50*";

il successivo art. 16, rubricato "Società *in house*", al c. 1 ha previsto che "*le Società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle Amministrazioni che*

esercitano su di esse il controllo analogo", restando fermo quanto previsto dagli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, c.d. "Codice dei contratti pubblici";

l'art. 5 c. 1 del Codice dei contratti pubblici, rubricato "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra Enti e Amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico", prevede che "*una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'Amministrazione aggiudicatrice o da un Ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato*", non rientra nell'ambito di applicazione del Codice quando è soddisfatta, tra l'altro, la condizione di cui al c. 1 lett. a) ovvero che "*l'Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi*";

il medesimo art. 5, al c. 2 stabilisce, inoltre, che "*un'Amministrazione aggiudicatrice o un Ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del c. 1, lett. a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore*";

l'art. 192 c. 1 del medesimo Codice dei contratti pubblici, rubricato "Regime speciale degli affidamenti *in house*" prevede inoltre che "*è istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatari che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie Società in house di cui all'art. 5*";

le Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatari che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, giusta Deliberazione A.N.A.C. n. 951 del 20 settembre 2017, al paragrafo 6.3 prevedono che, ai fini della verifica dell'esercizio da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice o dell'Ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'Autorità accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello Statuto o di appositi patti parasociali.

Considerato che

in applicazione dei principi previsti dall'Ordinamento nazionale e comunitario, le funzioni di direzione, indirizzo, supervisione, controllo e coordinamento (in breve controllo analogo) devono essere svolte da Roma Capitale nei confronti delle Società *in house* che gestiscono servizi pubblici locali e servizi strumentali, al fine di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative delle Società controllate stesse;

con Deliberazione n. 27 del 22 marzo 2018 l'Assemblea Capitolina ha approvato il Regolamento sull'esercizio del controllo analogo;

in ottemperanza a quanto sopra, con Deliberazione n. 51 del 19 marzo 2019, la Giunta Capitolina ha approvato il "Regolamento di organizzazione per l'esercizio del controllo analogo" che disciplina le modalità organizzative di esercizio del controllo analogo da parte dei competenti soggetti e Strutture dell'Amministrazione capitolina;

il Regolamento sull'esercizio del controllo analogo è stato oggetto di proposta di revisione, contenuta nella Decisione di Giunta Capitolina n. 18 del 26 febbraio 2021. Tale modifica si è resa necessaria allo scopo di migliorare l'attività di monitoraggio sugli Organismi partecipati da Roma Capitale. Detta Decisione non è stata, poi, formalmente approvata dall'Assemblea Capitolina;

con nota prot. n. RA/17886 del 1° aprile 2021, acquisita dal Dipartimento Partecipate al prot. n. RL/1947/2021, il Gabinetto della Sindaca ha trasmesso l'Ordinanza della Corte dei Conti n. 13 del 31 marzo 2021 e la relativa Relazione di deferimento contenente, tra l'altro, una serie di rilievi sulla modalità di esercizio del controllo analogo;

a seguito dell'Adunanza Pubblica fissata per il 10 maggio 2021 la Corte dei Conti ha concluso la propria attività istruttoria ed ha adottato la Deliberazione n. 47/2021/GEST, comprensiva della relazione avente ad oggetto "Gestione delle partecipazioni societarie di Roma Capitale";

nella citata Deliberazione, l'Autorità contabile ha riepilogato i risultati dell'attività di analisi svolta e accertato delle criticità nell'organizzazione e nel rapporto del socio pubblico nei confronti delle società *in house* ed Enti equiparati, in particolare ha evidenziato l'inadeguatezza dell'esercizio del controllo analogo;

l'art. 3, comma 1 del Regolamento sull'esercizio del controllo analogo attribuiva a una molteplicità di soggetti l'esercizio integrato del controllo analogo;

con Deliberazione n. 109 del 30 novembre 2021 l'Assemblea Capitolina ha approvato, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. m), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le nuove linee per gli "*Indirizzi per la designazione, la nomina e la revoca dei rappresentanti di Roma Capitale presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società Partecipate*" prevedendo, al contempo, l'abrogazione a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento, di ogni altra e diversa disposizione in contrasto con tali indirizzi (abrogazione della "Sezione V - Nomine dei Consiglieri di Amministrazione e dei membri degli Organi di controllo");

la Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 306 del 2 dicembre 2021, su proposta del Direttore Generale, ha approvato il nuovo assetto della Macrostruttura di Roma Capitale, anche al fine di operare una razionalizzazione organizzativa e funzionale dell'Ente, istituendo nuovi presidi per l'attuazione di interventi di rilevanza prioritaria, ovvero aggregando, nell'ambito di Strutture preesistenti, le funzioni omogenee che risultavano allocate in diversi Dipartimenti. In tale rinnovato assetto organizzativo è stata istituita, nell'ambito del Dipartimento Partecipate, una specifica Direzione preposta all'esercizio del Controllo Analogo.

Per tutto quanto sopra,

si ritiene necessario, al fine di consentire una riorganizzazione del controllo analogo ed un più puntuale coordinamento con i sopracitati provvedimenti dell'Amministrazione

capitolina, procedere ad una revisione del Regolamento di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 27 del 22 marzo 2018;

le modifiche da apportare al Regolamento sull'esercizio del controllo analogo sono le seguenti, come rilevato all'interno della colonna di destra, dove le parti novellate sono di carattere "grassetto", mentre quelle soppresse sono state barrate:

REGOLAMENTO VIGENTE (Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 27/2018)	PROPOSTA MODIFICHE
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Oggetto - ambito di applicazione	Art. 1 - Oggetto - ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento, in applicazione dei principi previsti dall'Ordinamento nazionale e comunitario, disciplina le modalità di svolgimento delle funzioni di direzione, indirizzo, supervisione e controllo e coordinamento (in breve controllo analogo) da parte di Roma Capitale sulle Società in house che gestiscono i servizi pubblici locali e strumentali, esercitando in tal modo un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative delle Società controllate.	1. Il presente Regolamento, in applicazione dei principi previsti dall'Ordinamento nazionale e comunitario, disciplina le modalità di svolgimento delle funzioni di direzione, indirizzo, supervisione, controllo e coordinamento (in breve controllo analogo) da parte di Roma Capitale sulle Società in house che gestiscono i servizi pubblici locali e strumentali, esercitando in tal modo un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative delle Società controllate.
2. Fatta salva ogni diversa forma di controllo e monitoraggio prevista dalla normativa vigente, le disposizioni del presente Regolamento, in attuazione dei poteri regolamentari e di indirizzo nonché di controllo, ispettivi e sanzionatori, perseguono la finalità di assicurare efficacia, efficienza ed economicità delle attività svolte dalle Società sottoposte a controllo nonché verificare la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione capitolina.	2. Fatta salva ogni diversa forma di controllo e monitoraggio prevista dalla normativa vigente, le disposizioni del presente Regolamento, in attuazione dei poteri regolamentari e di indirizzo nonché di controllo, ispettivi ~~e sanzionatori~~, perseguono la finalità di assicurare efficacia, efficienza ed economicità delle attività svolte dalle Società sottoposte a controllo nonché verificare la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione capitolina.
3. Per le Società Partecipate sulle quali Roma Capitale non esercita il controllo analogo nonché per gli Organismi partecipati diversi dalle Società di capitali (Fondazioni, Istituzioni, Associazioni, ecc.), le presenti disposizioni costituiscono principio di riferimento in quanto compatibili. In caso di compartecipazioni, i provvedimenti esecutivi derivanti dall'applicazione del presente Regolamento formano oggetto di approvazione nei rispettivi Organi societari.	3. Per le Società Partecipate sulle quali Roma Capitale non esercita il controllo analogo nonché per gli Organismi partecipati diversi dalle Società di capitali (Fondazioni, Istituzioni, Associazioni, **Aziende Speciali**, ecc.), le presenti disposizioni costituiscono principio di riferimento in quanto compatibili. In caso di compartecipazioni, i provvedimenti esecutivi derivanti dall'applicazione del presente Regolamento formano oggetto di approvazione nei rispettivi Organi societari.
4. Nelle Società controllate indirettamente, le disposizioni del presente Regolamento vengono applicate per il tramite e sotto la responsabilità delle Società direttamente controllanti.	4. Nelle Società controllate indirettamente, le disposizioni del presente Regolamento vengono applicate per il tramite e sotto la responsabilità delle Società direttamente controllanti.
Art. 2 - Definizioni	Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento, per le definizioni si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo n. 175 entrato in vigore il 19 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni.	1. Ai fini del presente Regolamento, per le definizioni si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo ~~n. 175 entrato in vigore il 19 agosto 2016~~ **19 agosto 2016, n. 175** e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 - Modalità organizzative del controllo analogo - Strutture preposte	Art. 3 - Modalità organizzative del controllo analogo - Strutture preposte
1. Il controllo analogo è esercitato in modo integrato dal Gabinetto del Sindaco, dal Segretariato Generale, dalla Ragioneria Generale, dal Dipartimento Partecipate Gruppo Roma Capitale, dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica beni e servizi e dai Dipartimenti committenti.	~~1. Il controllo analogo è esercitato in modo integrato dal Gabinetto del Sindaco, dal Segretariato Generale, dalla Ragioneria Generale, dal Diparimento Partecipate Gruppo Roma Capitale, dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica beni e servizi e dai Dipartimenti committenti~~. **1. All'esercizio del controllo analogo è preposto il Dipartimento Partecipate e la Direzione Esercizio Controllo Analogo, in raccordo con le Strutture Capitoline competenti**.
2. L'esercizio coordinato e congiunto delle competenze inerenti il controllo analogo da parte delle Strutture di cui al comma 1 è delineato con successivo atto di Giunta Capitolina.	~~2. L'esercizio coordinato e congiunto delle competenze inerenti il controllo analogo da parte delle Strutture di cui al comma 1 è delineato con successivo atto di Giunta Capitolina~~. **2. Le specifiche modalità operative per l'esercizio del controllo analogo sono delineate da apposito Regolamento attuativo elaborato dalla Capitolina e approvato dall'Assemblea Capitolina.**
TITOLO II - CONTROLLO ANALOGO	TITOLO II - **GOVERNANCE** E CONTROLLO ANALOGO
Sezione I - Funzioni, modalità e poteri del controllo analogo	Sezione I - Funzioni, modalità e poteri del controllo analogo
Art. 4 - Funzioni di direzione e indirizzo	Art. 4 - Funzioni di direzione e indirizzo
1. La funzione di direzione ed indirizzo consiste nella definizione delle norme di funzionamento delle Società, delle strategie complessive e nell'assegnazione di obiettivi di breve e medio periodo che le Società devono realizzare nell'esercizio della propria attività.	1. La funzione di direzione ed indirizzo consiste nella definizione delle norme di funzionamento delle Società, delle strategie complessive e nell'assegnazione di obiettivi di breve e medio periodo che le Società devono realizzare nell'esercizio della propria attività.
2. Tale funzione è esercitata mediante: - la predisposizione dello Statuto societario e sue modifiche; - l'emanazione di linee guida ai fini dell'adozione di Codici di Corporate Governance e per l'adozione di Contratti di servizio; - l'affidamento dei servizi e la definizione dei principi per la disciplina dei rapporti coi soggetti affidatari; - la predisposizione, all'interno dei propri documenti di programmazione, tra cui il Documento Unico di Programmazione, di apposite sezioni dedicate alle Società soggette a controllo analogo e laddove compatibile agli altri Organismi partecipati, in cui sono definite le relative scelte strategiche e gli obiettivi strategici ed operativi;	2. Tale funzione è esercitata mediante i seguenti strumenti: a) la predisposizione dello Statuto societario e sue modifiche; b) l'emanazione di linee guida ai fini dell'adozione di Codici di Corporate Governance e ~~per l'adozione dei Contratti di servizio~~ **l'emanazione di direttive, secondo quanto meglio esplicitato nei successivi artt. 9 e 10, schemi e regolamenti**; c) l'affidamento dei servizi e la definizione dei principi per la disciplina dei rapporti coi soggetti affidatari, **regolati da Contratti di servizio**; d) la predisposizione, all'interno del Documento Unico di Programmazione, di apposite sezioni dedicate alle Società soggette a controllo analogo e laddove compatibile agli altri Organismi partecipati, in cui sono definite le relative scelte strategiche e gli obiettivi strategici ed operativi; ~~l'emanazione di direttive, secondo quanto meglio esplicitato nel successivo art. 11, schemi e~~

- l'emanazione di direttive, secondo quanto meglio esplicitato nel successivo art. 11 , schemi e regolamenti.	~~regolamenti;~~ e) **l'approvazione del Piano Strategico Operativo (PSO)**; f) **ogni ulteriore atto si rendesse necessario per il suo svolgimento**. **3. I poteri di indirizzo comportano l'emanazione di specifiche direttive del Socio, da definire in coerenza dell'adozione del Documento Unico di Programmazione, che le Società dovranno osservare, come negli esempi, ancorché non esaustivi, di seguito indicati:** - **piano di gestione e assunzione del personale nel rispetto dei limiti delle norme vigenti;** - **attivazioni di collaborazioni e consulenze;** - **appalti;** - **acquisti e alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami di azienda;** - **rappresentazione omogenea dei dati di bilancio nell'ambito del Gruppo (Bilancio Consolidato);** - **indirizzi in merito alla qualità e quantità del servizio reso**. 4. **Nell'esercizio delle funzioni di direzione e indirizzo, il Dipartimento Partecipate unitamente e in raccordo con le altre Strutture capitoline per quanto di competenza, emanano specifiche direttive di indirizzo e controllo alle Società secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 3 comma 2**.
Art. 5 - Funzioni di supervisione e controllo 1. Le funzioni di supervisione e controllo consistono nella verifica dell'adozione da parte delle Società degli indirizzi forniti e delle relative modalità di attuazione. 2. Per l'esercizio di tali funzioni, Roma Capitale provvede a: • implementare un apposito Sistema informativo finalizzato a rilevare e monitorare i dati relativi: - ai rapporti finanziari tra Roma Capitale e Ente Partecipato; - alla situazione contabile, gestionale, organizzativa della Società; - ai Contratti di servizio; - alla qualità dei servizi; - al rispetto di norme di legge sui vincoli di finanza pubblica; • adottare un Sistema di monitoraggio periodico delle Società che consenta di rilevare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati ed individuare le opportune azioni correttive, anche in riferimento agli squilibri economico - finanziari che ne potrebbero derivare per il Bilancio di Roma Capitale.	~~Art. 5 - Funzioni di supervisione e controllo~~ ~~1. Le funzioni di supervisione e controllo consistono nella verifica dell'adozione da parte delle Società degli indirizzi forniti e delle relative modalità di attuazione.~~ ~~2. Per l'esercizio di tali funzioni, Roma Capitale provvede a:~~ ~~• implementare un apposito Sistema informativo finalizzato a rilevare e monitorare i dati relativi:~~ ~~- ai rapporti finanziari tra Roma Capitale e Ente Partecipato;~~ ~~- alla situazione contabile, gestionale, organizzativa della Società;~~ ~~- ai Contratti di servizio;~~ ~~- alla qualità dei servizi;~~ ~~- al rispetto di norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;~~ ~~• adottare un Sistema di monitoraggio periodico delle Società che consenta di rilevare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati ed individuare le opportune azioni correttive, anche in riferimento agli squilibri economico - finanziari che ne potrebbero derivare per il Bilancio di Roma Capitale~~.
Art. 6 - Tipologie e poteri di controllo 1. Il controllo analogo si articola nelle seguenti tipologie di controllo: • controllo societario: consistente nella definizione degli indirizzi e degli obiettivi e nella verifica del loro perseguimento; • controllo economico-finanziario: consistente nella	Art. ~~6~~ 5 - Tipologie e poteri di controllo 1. Il controllo analogo si articola nelle seguenti tipologie di controllo: • controllo societario consistente nella definizione degli indirizzi e degli obiettivi e nella verifica del loro perseguimento; • controllo dell'andamento economico-finanziario,

verifica che la gestione economico-finanziaria si svolga in coerenza coi documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente proprietario e secondo efficienza;	~~consistente nella verifica che la gestione economico-finanziaria si svolga in coerenza coi documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente proprietario e secondo efficienza~~ **rispetto agli obiettivi**; • **verifica dello stato di attuazione del Contratto di servizio;**
• controllo di efficacia: consistente nella verifica che la Società eroghi un servizio rispondente ai bisogni e alle aspettative della collettività (se servizio pubblico) e di Roma Capitale (se servizio strumentale) sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo; • controllo della gestione: consistente nella verifica dell'adozione e del rispetto di atti interni, specie in materia di assunzioni e consulenze.	• controllo di efficacia, consistente nella verifica che la Società eroghi un servizio rispondente ai bisogni e alle aspettative della collettività (se servizio pubblico) e di Roma Capitale (se servizio strumentale) sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo; • controllo della gestione, consistente nella verifica dell'adozione e del rispetto di atti interni, specie in materia di assunzioni e consulenze; • atti ispettivi.
2. Il controllo analogo si esplica mediante l'esercizio di: • poteri di indirizzo; • poteri ispettivi; • poteri di richiesta di rapporti, dati ed informazioni.	~~2. Il controllo analogo si esplica mediante l'esercizio di:~~ ~~• poteri di indirizzo;~~ ~~• poteri ispettivi;~~ • ~~poteri di richiesta di rapporti, dati ed informazioni~~.
3. I poteri di indirizzo comportano l'emanazione di specifiche direttive del Socio cui le Società si assoggettano, come negli esempi, ancorché non esaustivi, di seguito indicati: • assunzioni di personale; • attivazioni di collaborazioni; • politiche di gestione e contenimento dei costi in materia di personale; • appalti; • acquisti e alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami di azienda; • rappresentazione omogenea dei dati di bilancio nell'ambito del Gruppo (Bilancio Consolidato).	~~3. I poteri di indirizzo comportano l'emanazione di specifiche direttive del Socio cui le Società si assoggettano, come negli esempi, ancorché non esaustivi, di seguito indicati:~~ ~~• assunzioni di personale;~~ ~~• attivazioni di collaborazioni;~~ ~~• politiche di gestione e contenimento dei costi in materia di personale;~~ ~~• appalti;~~ ~~• acquisti e alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami di azienda;~~ • ~~rappresentazione omogenea dei dati di bilancio nell'ambito del Gruppo (Bilancio Consolidato)~~.
4. I poteri ispettivi consentono all'Amministrazione di esercitare l'attività di vigilanza e controllo direttamente presso la sede e/o presso i luoghi in cui si erogano i servizi affidati, l'acquisizione e la verifica di dati, elementi, operazioni, modalità tecnico - pratiche o gestionali inerenti le attività di produzione ed erogazione dei servizi medesimi. La visita ispettiva può consistere in una mera intervista, ovvero in richieste di dati, informazioni e/o estrazioni nei confronti degli Organi societari e/o direzionali del soggetto gestore.	~~4~~ 2. I poteri ispettivi consentono all'Amministrazione di esercitare l'attività di vigilanza e controllo direttamente presso la sede e/o presso i luoghi in cui si erogano i servizi affidati, l'acquisizione e la verifica di dati, elementi, operazioni, modalità tecnico - pratiche o gestionali inerenti le attività di produzione ed erogazione dei servizi medesimi. La visita ispettiva può consistere in una mera intervista, ovvero in richieste di dati, informazioni e/o estrazioni nei confronti degli Organi societari e/o direzionali del soggetto gestore.
5. Le attività di cui al comma 4 del presente articolo sono svolte anche con la partecipazione di uno o più rappresentanti degli Organi societari. La visita può essere preceduta da una comunicazione dei competenti Uffici che motivano le ragioni della visita, i tempi ed i luoghi. Le Società soggette a controllo sono tenute ad agevolare le visite ispettive che l'Amministrazione riterrà opportune e a garantire l'accesso agli incaricati che svolgeranno le proprie attività nel rispetto delle disposizioni di legge.	~~5~~ 3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte anche con la partecipazione di uno o più rappresentanti degli Organi societari. La visita può essere preceduta da una comunicazione dei competenti Uffici ~~che motivano le ragioni della visita, i tempi e i luoghi~~. Le Società soggette a controllo sono tenute ad agevolare le visite ispettive e tutte le ~~che l'Amministrazione riterrà opportune e~~ **attività necessarie** a garantire il **corretto** accesso agli incaricati che svolgeranno le proprie attività nel rispetto delle disposizioni di legge, **alle informazioni finalizzate all'esercizio del controllo e all'espletamento delle funzioni di socio**.
6. I poteri di richiesta consentono all'Amministrazione di formulare qualsiasi richiesta di dati, rapporti e informazioni, necessari ad espletare la funzione di Socio cui le Società devono ottemperare.	~~6. I poteri di richiesta consentono all'Amministrazione di formulare qualsiasi richiesta di dati, rapporti e informazioni, necessari ad espletare la funzione di Socio cui le Società devono ottemperare~~.

	4. I poteri di richiesta consentono all'Assemblea Capitolina di formulare qualsiasi richiesta di dati, rapporti e informazioni, necessari ad espletare la funzione di Socio cui gli Organismi partecipati devono ottemperare. **Art. 6 - Funzioni di supervisione e controllo** **1. Le funzioni di supervisione e controllo consistono nella verifica dell'adozione da parte delle Società degli indirizzi forniti e delle relative modalità di attuazione.** **2. Tali funzioni sono svolte mediante un sistema di monitoraggio periodico delle Società che consenta di rilevare gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, individuare le opportune azioni correttive.** **3. Per l'esercizio di tali funzioni, Roma Capitale utilizza un apposito sistema di monitoraggio finalizzato a rilevare e monitorare i dati relativi:** • **ai rapporti finanziari tra Roma Capitale ed Ente partecipato;** • **alla situazione contabile, gestionale, organizzativa della Società.** **Tutte le Partecipate coinvolte nelle attività di monitoraggio trasmettono informazioni all'Amministrazione nei tempi e nei modi prestabiliti, secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 3 comma 2.**
Art. 7 - Modalità di espletamento dei controlli 1. I controlli da parte delle competenti strutture di Roma Capitale sulle Società soggette a controllo sono svolti in via: • preventiva: consistente nella verifica preventiva della coerenza degli atti e degli strumenti di programmazione e pianificazione aziendale agli indirizzi, ai programmi e alle direttive di Roma Capitale; • concomitante: consistente nel monitoraggio, nel corso dell'esercizio, dei risultati della gestione, della qualità e quantità dei servizi erogati e delle prestazioni contrattuali, degli equilibri economico - finanziari, dell'osservanza dei vincoli di legge e della verifica sul tempestivo rispetto delle direttive impartite da Roma Capitale; • successiva: consistente nella riconciliazione dei crediti e dei debiti delle Società con l'Amministrazione nell'accertamento che le relazioni dell'Organo di controllo societario e del Revisore legale attestino la correttezza formale e sostanziale dei Bilanci e della documentazione a corredo, nell'esame degli scostamenti dagli obiettivi programmati, nel monitoraggio della quantità e la qualità dei servizi erogati, nella redazione del Bilancio consolidato.	Art. 7 - Modalità di espletamento dei controlli 1. I controlli ~~da parte delle competenti Strutture di Roma Capitale~~ sulle Società ~~soggette a controllo~~ **cui è preposto il Dipartimento Partecipate in raccordo con le Strutture competenti** sono svolti in via: • preventiva: ~~consistente nel,~~ **attraverso** la verifica preventiva della coerenza degli atti e degli strumenti di programmazione e pianificazione aziendale agli indirizzi, ai programmi e alle direttive di Roma Capitale; • concomitante: ~~consistente nel,~~ **mediante** il monitoraggio, nel corso dell'esercizio, dei risultati della gestione, della qualità e quantità dei servizi erogati e delle prestazioni contrattuali, degli equilibri economico-finanziari, dell'osservanza dei vincoli di legge e della verifica sul tempestivo rispetto delle direttive impartite da Roma Capitale; • successiva: ~~consistente nel,~~ **attraverso** la riconciliazione dei crediti e dei debiti delle Società con l'Amministrazione capitolina, **l'analisi dei bilanci** ~~nell'accertamento che le~~ **e della documentazione a corredo nonché delle** relazioni dell'Organo di controllo societario e del Revisore legale ~~attestino la correttezza formale e sostanziale dei Bilanci e della documentazione a corredo~~, **finalizzate all'approvazione dei Bilanci stessi**, ~~nel~~l'esame degli scostamenti dagli obiettivi programmati e **la definizione dei relativi correttivi da adottare**, ~~nel~~ il monitoraggio della quantità e della qualità dei servizi erogati, ~~nel~~la redazione del

	Bilancio consolidato, **con modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 3 comma 2**.
Sezione II - Controllo preventivo	Sezione II - Controllo preventivo
Art. 8 - Il Controllo preventivo	~~Art. 8 - Il Controllo preventivo~~
1. Il controllo preventivo si sostanzia nell'esame della coerenza della programmazione aziendale e della pianificazione dei servizi affidati con le specifiche direttive emanate di volta in volta dall'Amministrazione capitolina e con i documenti programmatori di Roma Capitale, ovvero in particolare a: • Documento Unico di Programmazione (DUP); • Bilancio di previsione finanziario; • ogni altro provvedimento di indirizzo e programmazione approvato dagli Organi dell'Amministrazione capitolina.	~~1. Il controllo preventivo si sostanzia nell'esame della coerenza della programmazione aziendale e della pianificazione dei servizi affidati con le specifiche direttive emanate di volta in volta dall'Amministrazione capitolina e con i documenti programmatori di Roma Capitale, ovvero in particolare a:~~ ~~• Documento Unico di Programmazione (DUP);~~ ~~• Bilancio di previsione finanziario;~~ ~~• ogni altro provvedimento di indirizzo e programmazione approvato dagli Organi dell'Amministrazione capitolina~~.
Art. 9 - Documento Unico di Programmazione	Art. ~~9~~ 8 - Documento Unico di Programmazione
1. Il Documento Unico di Programmazione, per le finalità di cui al precedente articolo, reca in un'apposita sezione, le disposizioni di indirizzo in ordine alle scelte strategiche e di razionalizzazione e agli indirizzi e obiettivi da assegnare a ciascuna Società, ivi comprese le indicazioni inerenti il contenimento dei costi di funzionamento ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.	1. Il Documento Unico di Programmazione, ~~per le finalità di cui al precedente articolo,~~ reca in un'apposita sezione, le disposizioni di indirizzo in ordine alle scelte strategiche e di razionalizzazione e agli indirizzi e obiettivi da assegnare a ciascuna Società, ivi comprese le indicazioni inerenti il contenimento dei costi di funzionamento ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.
Art. 10-Bilancio di previsione finanziario	Art. ~~10~~ 9 - Bilancio di previsione finanziario
1. L'Amministrazione in un'apposita sezione della nota integrativa fornisce ogni informazione utile ad assicurare la massima trasparenza, conoscibilità e comprensione dei contenuti del Bilancio di previsione finanziario riguardanti le Società.	1. L'Amministrazione **capitolina**, in un'apposita sezione della nota integrativa **del proprio Bilancio**, fornisce ogni informazione utile ad assicurare la massima trasparenza e conoscibilità ~~e comprensione~~ dei contenuti ~~del Bilancio di previsione finanziario~~ riguardanti le Società.
2. Nella medesima sezione sono illustrate, tra l'altro, le modalità con le quali vengono determinati: • i singoli stanziamenti di bilancio per ciascuna società soggetta a controllo; • i fondi rischi collegati alle previsioni gestionali di ciascuna società; • il fondo vincolato a copertura delle perdite degli Organismi partecipati.	2. Nella medesima sezione sono illustrate, tra l'altro, le modalità con le quali vengono determinati: • i singoli stanziamenti di bilancio per ciascuna società soggetta a controllo; • i fondi rischi collegati alle previsioni gestionali di ciascuna società; • il fondo vincolato a copertura delle perdite degli Organismi partecipati.
Art. 11 - Direttive delle strutture preposte al controllo analogo	
1. Le direttive impartite dalle competenti Strutture dell'Amministrazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 4, sono finalizzate a garantire tra l'altro: • l'uniformità delle modalità di acquisizione dei beni e servizi; • la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi erogati; • l'adeguatezza dei flussi informativi; • l'osservanza di vincoli economici e finanziari derivanti dalla legge e dai regolamenti vigenti;	

• la correzione di eventuali squilibri economici e finanziari; • il rispetto dei vincoli di legge e regolamentari in materia di assunzioni del personale e incarichi professionali e di remunerazione dei componenti degli Organi di amministrazione e controllo; • il rispetto dei vincoli di legge e regolamentari in materia di trasparenza e anticorruzione; • la rappresentazione omogenea dei dati di Bilancio nell'ambito di gruppo.	
Art. 12 - Documenti di programmazione aziendale	Art. ~~12~~ 10 - Documenti di programmazione aziendale
1. Entro il mese di settembre di ogni anno, il/i competente/i Ufficio/i dell'Amministrazione capitolina emana/no le Linee guida per la redazione dei documenti di programmazione aziendale.	1. Entro il mese di settembre di ogni anno, ~~il/i competente/i Ufficio/i dell'Amministrazione capitolina~~ **il Dipartimento Partecipate** ~~emana/no~~ **redige** le Linee guida per la redazione dei documenti di programmazione aziendale.
2. Entro lo stesso termine, per ogni Società, il/i competente/i Ufficio/i dell'Amministrazione capitolina, acquisiti gli indirizzi degli Assessorati competenti fornisce/ono gli indirizzi strategici cui le Società devono tendere secondo parametri qualitativi e quantitativi, indica/no le linee per la determinazione degli obiettivi gestionali che con le Società controllate si intendono raggiungere, sia in termini di Bilancio, che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio e comunica/no gli stanziamenti che saranno inseriti nello schema di bilancio a favore della Società.	2. Entro lo stesso termine, per ogni Società, ~~il/i competente/i Ufficio/i~~ **i competenti Uffici dell'Amministrazione capitolina,** ~~acquisiti gli indirizzi~~ **acquisite le indicazioni degli Assessorati** ~~competenti~~ **di riferimento,** ~~fornisce/ono~~ **definiscono** gli indirizzi strategici verso cui ciascuna ~~le~~ Società **Partecipata** ~~devono~~ **deve** tendere, secondo **specifici** parametri qualitativi e quantitativi, ~~indica/no~~ **fissano** le linee per la determinazione degli obiettivi gestionali che con le Società controllate si intendono raggiungere, sia in termini di Bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, e ~~comunica/no~~ **comunicano** gli stanziamenti che saranno inseriti nello schema di bilancio ~~a favore della Società~~.
3. Sulla base delle indicazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, le Società predispongono una proposta di Piano Strategico Operativo (PSO) che individua le attività operative programmate sottese al raggiungimento degli obiettivi economici e finanziari presentati nel budget.	3. Sulla base delle indicazioni di cui ai commi ~~1 e 2~~ **precedenti** del presente articolo, le Società predispongono una proposta di Piano Strategico Operativo (PSO) che individua le attività operative programmate sottese al raggiungimento degli obiettivi ~~economici e finanziari nel budget~~ **assegnati**, **entro il 15 ottobre e in caso di osservazioni o direttive di cui al successivo art. 14 c. 2, entro il 30 novembre.**
4. Il Piano Strategico Operativo è composto da: • un Piano Gestionale Annuale (PGA); • un Piano Industriale Pluriennale (PIP).	4. Il Piano Strategico Operativo**, che investe un periodo almeno triennale**, è composto da: • un Piano Gestionale Annuale (PGA); • un Piano ~~Industriale~~ **Strategico** Pluriennale (~~PIP~~ **PSP**)
Art. 13 - Piano Industriale Pluriennale	Art. ~~13~~ 11 - Piano ~~Industriale~~ **Strategico** Pluriennale
1. Il Piano Industriale Pluriennale (PIP), di cui il PGA esplicita il primo esercizio di previsione, ha durata triennale e illustra, con riferimento al triennio successivo, il programma degli investimenti con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento e le linee di sviluppo dell'attività.	1. Il Piano ~~Industriale~~ **Strategico** Pluriennale (~~PIP~~ **PSP**), di cui il Piano di Gestione Annuale (PGA) esplicita il primo esercizio di previsione, ha durata almeno triennale e illustra~~, con riferimento al triennio successivo, il programma~~ **il piano** degli investimenti con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento e le linee di sviluppo dell'attività, **nonché tutte le azioni che si intendono adottare per il raggiungimento degli obiettivi programmati, ivi compreso l'eventuale programma assunzionale correlato**. **Il Piano Strategico Pluriennale deve coincidere con il periodo di affidamento del Contratto di servizio.** **Dal secondo anno in poi, il PGA coinciderà con la**

	corrispondente annualità del PSP.
Art. 14 - Piano Gestionale Annuale	Art. ~~14~~ 12 - Piano Gestionale Annuale
1. Il Piano Gestionale Annuale (PGA) illustra le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire e presenta tra l'altro i seguenti contenuti: • il Bilancio di previsione dell'esercizio successivo (budget); • il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al Piano Industriale Pluriennale, con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento; • il programma dei fabbisogni di beni e servizi da acquisire tramite appalti; • le politiche di gestione e remunerazione del personale, e i conseguenti piani di assunzione e/o riduzione dei dipendenti e dei collaboratori, nel rispetto delle norme vigenti in materia di spesa del personale, delle novità legislative intervenute sul contenimento e riduzione della spesa in tema di assunzioni, e delle disposizioni assunte in materia dall'Amministrazione capitolina; • le linee di sviluppo dell'attività; • le dettagliate informazioni in ordine alle decisioni da autorizzarsi preventivamente da parte dell'Assemblea dei soci, a titolo esemplificativo: – gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami d'azienda; – le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari; – la relazione di commento dell'Organo amministrativo che illustra e motiva le singole operazioni previste nel piano gestionale annuale.	1. Il Piano Gestionale Annuale (PGA) illustra le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire e presenta tra l'altro i seguenti contenuti: • il Bilancio di previsione dell'esercizio successivo (~~budget~~); • il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al Piano ~~Industriale~~ **Strategico** Pluriennale, con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento; • il programma dei fabbisogni di beni e servizi da acquisire tramite appalti; • **il piano assunzionale nonché** le politiche di gestione e remunerazione del personale, ~~e i conseguenti piani di assunzione e/o riduzione dei dipendenti e dei collaboratori,~~ nel rispetto delle norme vigenti in materia **di reclutamento - incluse quelle relative alle assunzioni obbligatorie ex L. 68/1999 - e** di spesa del personale, delle novità legislative intervenute sul contenimento e riduzione della spesa in tema di assunzioni, e delle disposizioni assunte in materia dall'Amministrazione capitolina; • **gli obiettivi degli Amministratori esecutivi**; • le linee di sviluppo dell'attività; • le dettagliate informazioni in ordine alle decisioni da autorizzarsi preventivamente da parte dell'~~Assemblea dei soci~~ **Organismo societario competente**, a titolo esemplificativo: – gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami d'azienda; – le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari; – la relazione di commento dell'organo amministrativo che illustra e motiva le singole operazioni previste nel piano gestionale annuale; • **ogni ulteriore dettaglio utile al raggiungimento degli obiettivi**.
Art. 15 - Piano Strategico Operativo (PSO)	Art. ~~15~~ 13 - **Approvazione del** Piano Strategico Operativo (~~PSO~~)
1. La proposta di (PSO) è comunicata al Socio entro la fine dell'esercizio precedente a quello cui il documento si riferisce.	1. La proposta di **Piano Strategico Operativo** (PSO) ~~è comunicata~~ **dovrà pervenire** al Socio entro ~~la fine dell'esercizio precedente a quello cui il documento si riferisce~~ **il 15 ottobre di ogni anno, salvo diverso concordato e motivato termine**.
2. Le competenti Strutture verificano la rispondenza della proposta di PSO alle linee guida fornite, la coerenza interna del documento e quella con i documenti di programmazione di Roma Capitale, nonché la sostenibilità economico - finanziaria di quanto rappresentato, provvedendo, in caso contrario, a formulare le necessarie osservazioni e/o direttive, entro il termine di 30 giorni, cui le Società devono attenersi, riformulando il nuovo PSO entro 15 giorni.	2. ~~Le competenti Strutture~~ **Il Dipartimento Partecipate e le Strutture Capitoline, in raccordo con questo**, verificano, **ognuno per quanto di competenza**, la rispondenza della proposta di PSO ~~alle linee guida fornite~~ **agli indirizzi forniti**, la coerenza interna del documento e quella con i documenti di programmazione di Roma Capitale, nonché la sostenibilità economico - finanziaria di quanto rappresentato, provvedendo, in caso contrario, a formulare le necessarie osservazioni e/o direttive, entro il termine di 30 giorni, cui le Società devono attenersi, riformulando il nuovo PSO entro 15 giorni. **Il Dipartimento Partecipate e la Ragioneria Generale, di concerto con le Strutture competenti, elaboreranno l'istruttoria definitiva entro e non oltre**

	il 31 dicembre.
	3. La proposta di PSO, corredata dell'istruttoria di cui al comma precedente, in caso di esito favorevole dovrà essere esaminata dalla Giunta Capitolina entro il 31 gennaio dell'anno successivo ed avrà carattere autorizzatorio per il Piano di Gestione Annuale (PGA), e carattere programmatorio per il Piano Strategico Pluriennale (PSP).
	4. In caso di mancata presentazione del PSO entro il termine di cui al primo comma, la parte variabile dell'emolumento del management non potrà essere erogata. **La reiterata e ingiustificata mancata presentazione costituisce giusta causa di revoca ai sensi del successivo art. 27.**
Art. 16 - Contratti di servizio	Art. ~~16~~ 14 - Contratti di servizio
1. La disciplina dei rapporti negoziali tra Roma Capitale e le Società soggette a controllo analogo e, laddove compatibile, gli altri Organismi partecipati, per la produzione dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali è di norma regolata da Contratti di servizio e/o affidamento, che costituiscono pertanto strumento di pianificazione aziendale.	1. La disciplina dei rapporti tra Roma Capitale e le Società soggette a controllo analogo e, laddove compatibile, gli altri Organismi partecipati, per la produzione dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali è di norma regolata da Contratti di servizio e/o affidamento, **di durata almeno triennale**, che costituiscono pertanto strumento di pianificazione aziendale.
2. I Contratti di servizio devono essere stipulati tenendo conto delle linee guida formulate dall'Amministrazione capitolina afferenti l'affidamento di servizi pubblici locali e l'affidamento di servizi strumentali.	2. I Contratti di servizio devono essere stipulati tenendo conto delle linee guida ~~formulate dall'Amministrazione capitolina~~ **approvate dall'Assemblea Capitolina e nel rispetto dei diversi documenti programmatori emanati dalla stessa** afferenti l'affidamento di servizi pubblici locali e l'affidamento di servizi strumentali.
3. Ai fini del presente Regolamento, costituisce attività di controllo analogo la definizione dei contenuti dei Contratti di servizio stipulati per regolare i rapporti negoziali tra l'Amministrazione capitolina e il soggetto erogatore del servizio, e della Carta dei Servizi che, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto servizi pubblici locali, costituisce parte integrante del Contratto di servizio.	3. Ai fini del presente Regolamento, costituisce attività di controllo analogo anche la definizione dei contenuti dei Contratti di servizio stipulati per regolare i rapporti negoziali tra l'Amministrazione capitolina e il soggetto erogatore del servizio, e della Carta dei Servizi che, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto servizi pubblici locali, costituisce parte integrante del Contratto di servizio stesso.
4. Il controllo sui Contratti di cui al comma 1 risponde all'esigenza di garantire l'erogazione di efficaci ed efficienti servizi in grado di soddisfare effettivamente i bisogni e le aspettative della collettività.	~~4. Il controllo sui Contratti di cui al comma 1 risponde all'esigenza di garantire l'erogazione di efficaci ed efficienti servizi in grado di soddisfare effettivamente i bisogni e le aspettative della collettività~~.
	~~5~~ 4. La relazione di congruità economica costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione dello schema di Contratto di servizio. **Il Contratto di servizio stabilisce i parametri della qualità dei servizi il cui mancato raggiungimento determinerà l'applicazione di una sanzione definita nello stesso Contratto di servizio**. ~~La~~ **Tale** relazione ~~di congruità economica~~ è rilasciata ~~dai Dipartimenti~~ **dalle Strutture** committenti~~, dell'~~ **rispetto** all'offerta dei servizi proposta dai soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

	La relazione di congruità costituisce principio di riferimento in quanto compatibile, anche con Organismi partecipati diversi dalle Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Fondazioni, Istituzioni, Associazioni, Aziende Speciali, ecc.).
5. Costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione dello schema di Contratto di servizio, la relazione di congruità economica, rilasciata dai Dipartimenti committenti, dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.	~~5. Costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione dello schema di Contratto di servizio, la relazione di congruità economica, rilasciata dai Dipartimenti committenti, dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche~~.
Sezione III - Controllo concomitante	Sezione III - Controllo concomitante
Art. 17 - Il controllo concomitante e obblighi informativi	Art. ~~17~~ 15 - Il controllo concomitante e obblighi informativi
1. Il controllo concomitante si sostanzia nel monitoraggio, nel corso dell'esercizio finanziario, della gestione societaria, in ordine alla situazione economico-finanziaria e patrimoniale e alla realizzazione degli obiettivi assegnati secondo gli standard quali-quantitativi indicati nei documenti di programmazione e pianificazione, nonché all'adempimento dei vincoli di legge e al tempestivo rispetto delle direttive impartite da Roma Capitale, in particolar modo quelle che dispongono l'adozione di atti organizzativi o regolamenti interni in materia di assunzioni, di esecuzione di lavori, servizi e forniture, di affidamento di incarichi e la loro osservanza.	1. Il controllo concomitante si sostanzia nel monitoraggio, nel corso dell'esercizio finanziario, della gestione societaria, in ordine alla situazione economico-finanziaria e patrimoniale e alla realizzazione degli obiettivi assegnati secondo gli standard quali-quantitativi indicati nei documenti di programmazione e pianificazione, nonché all'adempimento dei vincoli di legge e al tempestivo rispetto delle direttive impartite da Roma Capitale, in particolar modo quelle che dispongono l'adozione di atti organizzativi o regolamenti interni in materia di assunzioni, di esecuzione di lavori, servizi e forniture, di affidamento di incarichi e la loro osservanza.
2. Ai fini del controllo concomitante di cui ai precedenti commi, le Società provvedono all'adempimento degli obblighi informativi stabiliti dalla normativa vigente, dagli Statuti e dalle direttive di Roma Capitale.	2. Ai fini del controllo concomitante, le Società provvedono all'adempimento degli obblighi informativi stabiliti dalla normativa vigente, dagli Statuti e dalle direttive di Roma Capitale.
3. Gli adempimenti ed i livelli prestazionali, qualitativi e quantitativi, previsti nei Contratti di servizio e/o affidamento sono sottoposti al costante controllo e monitoraggio da parte dell'Amministrazione capitolina, con modalità dalla medesima individuate, e dettagliatamente riportate nel Contratto, al fine di rilevare gli eventuali scostamenti tra le prestazioni eseguite e gli obiettivi prefissati.	3. Gli adempimenti ed i livelli prestazionali, qualitativi e quantitativi, previsti nei contratti di servizio e/o affidamento sono sottoposti al costante controllo e monitoraggio da parte dell**a Struttura committente**, con modalità dalla medesima individuate, e dettagliatamente riportate nel contratto, al fine di rilevare gli eventuali scostamenti tra le prestazioni eseguite e gli obiettivi prefissati.
4. Gli obiettivi di servizio previsti nel Contratto devono essere espressi sotto forma di indicatori tecnici ed economici quantificabili, verificabili e confrontabili.	4. Gli obiettivi di servizio previsti nel Contratto devono essere espressi sotto forma di indicatori tecnici ed economici quantificabili, verificabili e confrontabili.
Art. 18 - Relazioni periodiche sulla gestione e sui servizi	Art. ~~18~~ 16 - Relazioni periodiche sull'andamento della Società
1. Entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, ogni Società trasmette all'Amministrazione una relazione trimestrale sul generale andamento della gestione, sullo stato d'attuazione degli obiettivi indicati	1. Entro ~~la fine del mese successivo~~ **i 15 giorni successivi** al trimestre di riferimento, ogni Società trasmette ~~all'Amministrazione~~ **al Dipartimento Partecipate e alla Struttura capitolina committente**

nel Piano Strategico Operativo, sui dati economici, patrimoniali e finanziari, sui livelli di indebitamento sulla situazione dell'organico e delle collaborazioni nonché sulle operazioni di maggior rilievo concluse o in via di conclusione, corredata del parere del Collegio Sindacale.	~~una~~ **la relazione trimestrale sul generale andamento della gestione, sullo stato d'attuazione degli obiettivi indicati nel** ~~Piano Strategico Operativo~~ **PSO**, sui dati economici, ~~patrimoniali e finanziari~~, **sull'andamento della situazione economico-finanziaria e sulla sua evoluzione patrimoniale e finanziaria, sui livelli di indebitamento,** sulla situazione dell'organico e delle collaborazioni **e/o consulenze**, ~~nonché~~ sulle operazioni di maggior rilievo ~~concluse o in via di conclusione,~~ corredata del parere del Collegio Sindacale **e dall'Organo di revisione, con particolare evidenza di fatti e/o accadimenti che abbiano, o potrebbero avere, riflessi sull'esecuzione del servizio e/o sul bilancio delle Società, nonché sulla riconciliazione dei crediti e dei debiti tra Roma Capitale e la Società anche con riferimento al successivo art. 21 del presente Regolamento**.
2. Entro il 20 luglio ogni Società trasmette una relazione relativa al primo semestre di riferimento, corredata dal parere del Collegio Sindacale e di quello dell'Organo deputato al controllo contabile e patrimoniale, contenente il conto economico consuntivo redatto ai sensi dell'art. 2423 ter C.C. e una relazione dell'Organo amministrativo sul generale andamento della gestione, sull'andamento della situazione economico-finanziaria e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché una sintetica descrizione delle operazioni di maggior rilievo verificatesi nel periodo di riferimento.	2. Entro ~~il 20 luglio ogni Società trasmette una relazione relativa al primo semestre di riferimento, corredata dal parere del Collegio Sindacale e di quello dell'Organo deputato al controllo contabile e patrimoniale, contenente il conto economico consuntivo redatto ai sensi dell'art. 2423 ter C.C. e una relazione dell'Organo amministrativo sul generale andamento della gestione, sull'andamento della situazione economico-finanziaria e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché una sintetica descrizione delle operazioni di maggior rilievo verificatesi nel periodo di riferimento~~ **gli ulteriori 15 giorni successivi al termine di cui al precedente comma, l'Organo amministrativo della Società illustra al Socio i contenuti della relazione relativa al trimestre di riferimento. Relativamente al quarto trimestre la relazione dovrà essere illustrata entro e non oltre il mese di febbraio unitamente ad una bozza del progetto di Bilancio consuntivo**.
3. I contenuti e gli schemi delle relazioni periodiche, la tempistica e le modalità di trasmissione anche telematica (attraverso il SI.MO.P.) sono definiti dall'Amministrazione.	
4. Le Società controllate, devono fornire trimestralmente, ovvero ogni qualvolta si rendesse necessario, una specifica relazione sull'andamento dei servizi gestiti.	~~4. Le Società controllate, devono fornire trimestralmente, ovvero ogni qualvolta si rendesse necessario, una specifica relazione sull'andamento dei servizi gestiti~~.
Art. 19 - Altri obblighi informativi	Art. ~~19~~ 17- Altri obblighi informativi
1. Le Società forniscono tempestivamente le informazioni richieste e le attestazioni previste in ottemperanza alle disposizioni di legge e alle direttive di Roma Capitale.	1. Le Società forniscono tempestivamente le informazioni richieste e le attestazioni previste in ottemperanza alle disposizioni di legge e alle direttive di Roma Capitale.
2. Le Società devono altresì: • comunicare la data, il luogo e l'ordine del giorno relativi alla convocazione dell'Organo amministrativo; • provvedere all'invio preventivo delle informazioni, osservazioni ed eventuali pareri inerenti l'ordine del giorno afferente la convocazione dell'Assemblea dei soci; • adottare un adeguato sistema di controllo interno (Internal Audit) che consenta di monitorare costantemente i rischi aziendali favorendo il flusso delle informazioni verso l'Amministrazione capitolina; • relazionare con la massima tempestività in merito a notizie e fatti rilevanti che potrebbero avere ripercussioni di carattere economico-patrimoniale	2. Le Società devono altresì: • comunicare la data, il luogo e l'ordine del giorno relativi alla convocazione ~~dell'Organo amministrativo~~ degli Organi societari e provvedere alla trasmissione **del relativo verbale al socio entro 7 giorni dalla sua approvazione o, in caso di Amministratore Unico, all'invio delle sue determinazioni entro 7 giorni dalla loro emanazione**; • provvedere all'invio preventivo delle informazioni, osservazioni ed eventuali pareri inerenti l'ordine del giorno **afferente** la convocazione dell'Assemblea dei soci; • adottare un adeguato sistema di controllo interno (internal audit) che consenta di monitorare costantemente i rischi aziendali favorendo il flusso delle informazioni verso l'Amministrazione capitolina;

sulla Società o sull'Amministrazione, o causare scostamento degli obiettivi gestionali ed economico-finanziari programmati con indicazione degli strumenti di rimozione degli stessi; • attivare, qualora le Società svolgessero differenti attività, un idoneo sistema contabile di separazione dei conti corrispondenti a ciascuna attività di esercizio. 3. Resta ferma la facoltà, da parte delle competenti Strutture capitoline di richiedere, in ogni momento, le informazioni e i dati e documenti utili ai fini del monitoraggio.	• relazionare con la massima tempestività in merito a notizie e fatti rilevanti che potrebbero avere ripercussioni di carattere economico-patrimoniale sulla Società o sull'Amministrazione capitolina, o causare scostamento degli obiettivi gestionali ed economico-finanziari programmati con indicazione degli strumenti di rimozione degli stessi; • attivare, qualora le Società svolgessero differenti attività, un idoneo sistema contabile di separazione dei conti corrispondenti a ciascuna attività di servizio. ~~3. Resta ferma la facoltà, da parte delle competenti Strutture capitoline di richiedere, in ogni momento, le informazioni e i dati e documenti utili ai fine del monitorggio~~. **Art. 18 - Obblighi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza** **1. Le Società controllate sono tenute ad ottemperare alle norme sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza, nonché alle direttive impartite dall'Amministrazione capitolina in materia.** **2. Le Società controllate hanno l'obbligo, ai sensi di legge, di dotarsi di un Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in conformità alle linee guida adottate dall'ANAC, tenuto conto dei contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) di Roma Capitale. Le stesse devono, altresì, nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al quale sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure previste, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche ritenute opportune. Il Responsabile, così nominato, provvederà, con periodicità annuale, a dare comunicazione di quanto sopra svolto al Dipartimento Partecipate.** **3. L'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza è monitorata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Roma Capitale, che vi provvede con le modalità previste nel Regolamento di attuazione.** 4. Gli Organismi partecipati sono tenuti all'adozione di una regolamentazione del diritto di accesso agli atti, al fine di garantire trasparenza nei confronti dei cittadini/utenti e degli Organi di Governo, che consenta ai Consiglieri Capitolini, a seguito di esplicita istanza, diritto di ottenere dalle Società e dagli Enti partecipati e/o collegati, tutte le notizie e le informazioni disponibili, utili all'espletamento del mandato elettivo, ciò in conformità ed ai sensi dell'art. 43, comma 2, del T.U.E.L.
Art. 20 - Modifiche del Piano Strategico Operativo 1. Qualora le relazioni periodiche evidenzino significativi scostamenti rispetto ai contenuti del Piano Strategico Operativo, di cui all'art. 15 del presente regolamento, o contengano segnalazioni rilevanti sotto il	Art. 19 - Modifiche del Piano Strategico Operativo 1. **La variazione del perimetro operativo della Società o del quadro normativo di riferimento, che abbia impatto sull'erogazione del servizio, può comportare la revisione del PSO**. ~~Qualora le relazioni~~

profilo economico, patrimoniale e finanziario, gli Amministratori delle Società ed i competenti Uffici provvedono ad adottare le più opportune azioni correttive, valutando altresì l'opportunità di procedere ad una proposta di revisione del PSO, da attuarsi con le stesse modalità indicate nel medesimo art. 15.	~~periodiche evidenzino significativi scostamenti rispetto ai contenuti del Piano Strategico Operativo, di cui all'art. 15 del presente regolamento, o contengano segnalazioni rilevanti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario, gli Amministratori delle Società ed i competenti Uffici provvedono ad adottare le più opportune azioni correttive, valutando altresì l'opportunità di procedere ad una proposta di revisione del PSO, da attuarsi con le stesse modalità indicate nel medesimo art. 15~~.
2. L'affidamento alla Società di nuovi o ulteriori servizi e/o attività può comportare la revisione del PSO.	2. ~~L'affidamento alla Società di nuovi o ulteriori servizi e/o attività può comportare la revisione del PSO~~.
3. Qualora l'affidamento di nuovi o ulteriori servizi richieda anche l'assunzione di personale ulteriore rispetto a quello incluso nel piano assunzionale contenuto nel PSO, la Società predisporrà apposita relazione sulla necessità di provvedere, fornendo ogni utile informazione al riguardo e attestando il rispetto delle limitazioni previste dall'Amministrazione stessa in materia di assunzione del personale.	~~3.~~ 2. Qualora ~~l'affidamento di nuovi e ulteriori~~ **la variazione del perimetro dei** servizi richieda anche l'assunzione di personale ulteriore rispetto a quello incluso nel piano assunzionale contenuto nel PSO **approvato**, la Società predisporrà apposita relazione sulla necessità di provvedere, fornendo ogni utile informazione al riguardo e attestando il rispetto delle limitazioni previste dall'Amministrazione stessa in materia ~~di assunzione del personale~~ **assunzioni di personale: la conseguente revisione del PSO costituirà atto preliminare alle assunzioni**. **3. Qualora le relazioni periodiche evidenzino scostamenti rispetto ai contenuti del Piano Strategico Operativo, di cui agli artt. 12 e ss. del presente Regolamento, o contengano segnalazioni rilevanti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario, l'Organo amministrativo della Società e il Dipartimento Partecipate, di concerto con le Strutture committenti, provvedono ad adottare le più opportune azioni correttive, valutando altresì l'opportunità di procedere alla revisione del PSO, da approvare con le stesse modalità di cui all'art. 13, c. 3.**
Sezione IV - Controllo successivo	Sezione IV - Controllo successivo
Art. 21 - Il Controllo successivo	Art. 20 - Il Controllo successivo
1. Il controllo successivo si attua sui documenti consuntivi della gestione, attraverso la riconciliazione dei crediti e dei debiti tra Roma Capitale e le Società e gli Organismi partecipati interessati, l'approvazione dei Bilanci d'esercizio ed il monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e della quantità e la qualità dei servizi erogati.	1. Il controllo successivo si attua sui documenti consuntivi della gestione, ~~attraverso la~~ **sull'analisi delle operazioni di** riconciliazione dei crediti e dei debiti tra Roma Capitale e le Società e gli Organismi partecipati, ~~interessati, l'approvazione dei bilanci~~ **sul bilancio d'esercizio** ~~ed il monitoraggio dello~~ **e sullo** stato di attuazione degli obiettivi programmati ~~e della~~ **sulla** quantità e la qualità dei servizi erogati.
Art. 22 - Riconciliazione crediti e debiti	Art. 21 - Riconciliazione crediti e debiti
1. Roma Capitale mediante apposite note di richiesta procede alla costante verifica dei reciproci rapporti creditori e debitori con le Società soggette a controllo analogo e laddove compatibile con gli altri Organismi partecipati, sulla base delle competenze assegnate ai vari Uffici coinvolti nel processo di riconciliazione. Le Strutture capitoline che devono monitorare	1. ~~Roma Capitale mediante apposite note di richiesta procede~~ **Le Strutture capitoline procedono** alla costante verifica dei reciproci rapporti creditori e debitori con le Società ~~soggette a controllo analogo e laddove compatibile con~~ **e** gli altri Organismi partecipati, sulla base delle competenze assegnate ai vari Uffici coinvolti nel processo di riconciliazione. ~~Le Strutture capitoline che devono monitorare~~

costantemente le proprie posizioni ereditarie e debitorie nei confronti delle Società soggette a controllo analogo e degli altri Organismi partecipati, segnalano tempestivamente ai competenti Uffici della Ragioneria Generale situazioni di particolare criticità che possano influenzare negativamente gli equilibri economico-finanziari di Roma Capitale.	~~costantemente le proprie posizioni ereditarie e debitorie nei confronti delle Società soggette a controllo analogo e degli altri Organismi partecipati, segnalano tempestivamente ai competenti Uffici della Ragioneria Generale situazioni di particolare criticità che possano influenzare negativamente gli equilibri economico-finanziari di Roma Capitale~~.
2. Gli esiti dell'attività di riconciliazione sono rappresentati in un'apposita sezione del rendiconto di Roma Capitale dell'anno di riferimento, con le modalità individuate nel Regolamento di Contabilità.	2. Gli esiti dell'attività di riconciliazione sono rappresentati in un'apposita sezione del rendiconto di Roma Capitale dell'anno di riferimento, con le modalità individuate nel Regolamento di Contabilità. **La riconciliazione deve essere asseverata dai rispettivi Organi di revisione e deve essere operata sulla base delle reciproche scritture contabili**.
3. Roma Capitale, attraverso le proprie Strutture, provvede, in caso di discordanze, a formulare tempestive apposite direttive agli Organi di Amministrazione delle Società per i necessari adeguamenti contabili entro il termine dell'esercizio finanziario successivo a quello monitorato.	3. ~~Roma Capitale, attraverso le proprie~~ **Le Strutture** ~~provvede,~~ **committenti provvedono**, in caso di discordanze, a formulare tempestive apposite direttive agli Organi di Amministrazione delle Società per i necessari adeguamenti contabili ~~entro il termine dell'esercizio finanziario successivo a quello monitorato~~.
4. Gli esiti delle attività di riconciliazione devono essere adeguatamente illustrati nella nota integrativa dei Bilanci di esercizio degli Organismi partecipati.	4. Gli esiti delle attività di riconciliazione devono essere adeguatamente illustrati nella nota integrativa dei Bilanci di esercizio ~~degli Organismi partecipati~~.
Art. 23 - Approvazione dei Bilanci	Art. 22 - ~~Approvazione dei Bilanci~~ Bilancio d'esercizio
1. Per le partecipazioni dell'Amministrazione capitolina i diritti del Socio sono esercitati dal Sindaco o da un suo delegato.	1. ~~Per le partecipazioni dell'Amministrazione capitolina i diritti del Socio sono esercitati dal Sindaco o da un suo delegato~~.
2. L'Organo amministrativo della Società approva la proposta di Bilancio di esercizio e dei relativi allegati e li trasmette all'Amministrazione capitolina per la relativa istruttoria, finalizzata ad accertare, tra l'altro: • i pareri favorevoli degli Organi di controllo delle Società e del Revisore legale; • la coerenza delle poste di bilancio con gli esiti della riconciliazione dei crediti e dei debiti reciproci; • il rispetto delle direttive impartite dall'Amministrazione capitolina.	~~2.~~ 1. L'Organo amministrativo della Società e **degli Organismi partecipati** approva ~~la proposta~~ **il progetto** di bilancio di esercizio e dei relativi allegati **e relazioni** e li trasmette ~~all'Amministrazione capitolina~~ **al Dipartimento Partecipate, alla Ragioneria Generale e alle Strutture interessate** per la relativa istruttoria, finalizzata ad ~~accertare~~ **esaminare**, tra l'altro: • i pareri ~~favorevoli~~ degli Organi di controllo delle Società e del Revisore legale; • la coerenza delle poste ~~di~~ **in** bilancio con gli esiti della riconciliazione dei crediti e dei debiti ~~reciproci~~; • il rispetto delle direttive impartite dall'Amministrazione capitolina; • **ogni altro elemento utile ai fini di una corretta e completa valutazione del progetto di Bilancio approvato dall'Organo preposto**.
3. Con riferimento al secondo punto del precedente comma, l'approvazione del Bilancio da parte dell'Amministrazione capitolina non costituisce riconoscimento dei crediti ivi esposti rispetto ai quali dovrà essere dato atto, nel provvedimento di approvazione, delle procedure di riconciliazione in corso.	**La reiterata e ingiustificata mancata trasmissione del bilancio e della relativa documentazione costituisce giusta causa di revoca ai sensi del successivo art. 27.** ~~3~~ 2. ~~Con riferimento al secondo punto del precedente comma~~ L'approvazione del Bilancio da parte ~~dell'Amministrazione capitolina~~ **del Socio in Assemblea** non costituisce riconoscimento dei crediti ivi esposti rispetto ai quali dovrà essere dato atto nel provvedimento di approvazione delle procedure di riconciliazione in corso. **3. In seno all'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio, i diritti del Socio sono esercitati dal Sindaco o da un suo Delegato**.

Art. 24 - Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e della quantità e la qualità dei servizi erogati	Art. 23 - Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e della quantità e qualità dei servizi erogati
1. Roma Capitale verifica i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione aziendale, gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni.	1. ~~Roma Capitale~~ **Il Dipartimento Partecipate** verifica i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione aziendale, gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni.
2. Con riferimento ai servizi affidati alle Società, il controllo successivo ha ad oggetto il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi previsti nel Contratto di servizio/affidamento, il grado di soddisfazione dell'utenza e la misurazione del risultato rispetto ai bisogni e alle aspettative della collettività.	2. Con riferimento ai servizi affidati alle Società, il controllo successivo**, rimesso alle Strutture committenti,** ha ad oggetto il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi previsti nel Contratto di servizio/affidamento, il grado di soddisfazione dell'utenza e la misurazione del risultato rispetto ai bisogni e alle aspettative della collettività.
Sezione V - Nomine dei Consiglieri di Amministrazione e dei membri degli Organi di controllo	(Sezione V - Nomine dei Consiglieri di Amministrazione e dei membri degli Organi di controllo Confluita nella Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109 del 30 novembre 2021)
Art. 25- Ambito	~~Art. 25 Ambito~~
1. La presente sezione disciplina, ai sensi della lettera m) dell'art. 42 T.U.E.L., gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti di Roma Capitale presso Società, Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché per i componenti degli Organi di Controllo (Collegi Sindacali od Organi equivalenti).	~~1. La presente sezione disciplina, ai sensi della lettera m) dell'art. 42 T.U.E.L., gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti di Roma Capitale presso Società, Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché per i componenti degli Organi di Controllo (Collegi Sindacali od Organi equivalenti)~~.
Art. 26 - Forme di pubblicità e trasparenza	~~Art. 26 - Forme di pubblicità e trasparenza~~
1. Roma Capitale garantisce adeguata pubblicità alle procedure propedeutiche alle nomine di propria competenza.	~~1. Roma Capitale garantisce adeguata pubblicità alle procedure propedeutiche alle nomine di propria competenza.~~
2. A tal fine, per garantire l'insediamento dei nuovi Organi, il Sindaco approva l'avviso pubblico dandone massima diffusione con forme e modalità che consentano di fornire ai potenziali candidati piena cognizione in ordine alla tipologia ed alle caratteristiche degli incarichi che intende attribuire.	~~2. A tal fine, per garantire l'insediamento dei nuovi Organi, il Sindaco approva l'avviso pubblico dandone massima diffusione con forme e modalità che consentano di fornire ai potenziali candidati piena cognizione in ordine alla tipologia ed alle caratteristiche degli incarichi che intende attribuire.~~
3. Le manifestazioni di interesse pervenute a seguito di ciascun avviso pubblico potranno costituire la base informativa a cui il Sindaco potrà ricorrere per le esigenze connesse alle nomine e designazioni che si manifesteranno nel corso del proprio mandato amministrativo.	~~3. Le manifestazioni di interesse pervenute a seguito di ciascun avviso pubblico potranno costituire la base informativa a cui il Sindaco potrà ricorrere per le esigenze connesse alle nomine e designazioni che si manifesteranno nel corso del proprio mandato amministrativo.~~
Art. 27 - Requisiti soggettivi	~~Art. 27 - Requisiti soggettivi~~
1. Fermi restando gli specifici requisiti eventualmente indicati nell'avviso pubblico, per la presentazione delle candidature dei rappresentanti di Roma Capitale e dei componenti degli Organi di controllo (Collegi Sindacali o Organi equivalenti) presso Società, Enti, Aziende e	~~1. Fermi restando gli specifici requisiti eventualmente indicati nell'avviso pubblico, per la presentazione delle candidature dei rappresentanti di Roma Capitale e dei componenti degli Organi di controllo (Collegi Sindacali o Organi equivalenti) presso Società, Enti, Aziende e~~

Istituzioni, gli stessi devono: - possedere i requisiti per la elezione a Consigliere dell'Assemblea Capitolina e non trovarsi in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste per la medesima carica; - possedere una comprovata competenza derivante da attività di studio e/o professionali compiute, e/o da specifiche esperienze maturate per funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private in relazione all'incarico da ricoprire.	~~Istituzioni, gli stessi devono:~~ ~~- possedere i requisiti per la elezione a Consigliere dell'Assemblea Capitolina e non trovarsi in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste per la medesima carica;~~ ~~- possedere una comprovata competenza derivante da attività di studio e/o professionali compiute, e/o da specifiche esperienze maturate per funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private in relazione all'incarico da ricoprire.~~
2. Il requisito della competenza deve essere documentato da un dettagliato curriculum vitae.	~~2. Il requisito della competenza deve essere documentato da un dettagliato curriculum vitae.~~
3. I componenti dell'Organo di controllo devono avere requisiti previsti dal Codice Civile.	~~3. I componenti dell'Organo di controllo devono avere requisiti previsti dal Codice Civile.~~
Art. 28 - Incompatibilità ed inconferibilità	~~Art. 28 - Incompatibilità ed inconferibilità~~
1. Prima del conferimento dell'incarico, l'Amministrazione capitolina effettua tutte le verifiche concernenti l'incompatibilità e l'inconferibilità della carica ai sensi di legge.	~~1. Prima del conferimento dell'incarico, l'Amministrazione capitolina effettua tutte le verifiche concernenti l'incompatibilità e l'inconferibilità della carica ai sensi di legge.~~
2. Il verificarsi di una delle cause di incompatibilità previste dalla norma, successive alla nomina, comporta l'automatica decadenza dall'incarico.	~~2. Il verificarsi di una delle cause di incompatibilità previste dalla norma, successive alla nomina, comporta l'automatica decadenza dall'incarico.~~
Art. 29 - Divieto di cumulo di incarichi	~~Art. 29 - Divieto di cumulo di incarichi~~
1. È vietata l'assunzione, nel medesimo arco temporale, di incarichi relativi ad attività di gestione e di controllo, in più di un Organismo partecipato da Roma Capitale.	~~1. È vietata l'assunzione, nel medesimo arco temporale, di incarichi relativi ad attività di gestione e di controllo, in più di un Organismo partecipato da Roma Capitale.~~
Art. 30 - Rispetto dell'equilibrio di genere	~~Art. 30 - Rispetto dell'equilibrio di genere~~
1. Nelle nomine o nelle designazioni dei rappresentanti delle Società a controllo pubblico, Roma Capitale garantisce rispetto del principio dell'equilibrio di genere, ai sensi di legge.	~~1. Nelle nomine o nelle designazioni dei rappresentanti delle Società a controllo pubblico, Roma Capitale garantisce rispetto del principio dell'equilibrio di genere, ai sensi di legge.~~
2. L'equilibrio è computato sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate ogni anno.	~~2. L'equilibrio è computato sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate ogni anno.~~
Art. 31 - Durata dell'incarico	~~Art. 31 - Durata dell'incarico~~
1. I rappresentanti nominati o designati nella precedente consiliatura sono soggetti a conferma da parte del nuovo Sindaco che dovrà esprimersi entro sei mesi dalla sua nomina.	~~1. I rappresentanti nominati o designati nella precedente consiliatura sono soggetti a conferma da parte del nuovo Sindaco che dovrà esprimersi entro sei mesi dalla sua nomina.~~
Art. 32 - Revoca	~~Art. 32 - Revoca~~
1. Il Sindaco procede con proprio atto motivato alla revoca per giusta causa delle nomine o delle designazioni.	~~1. Il Sindaco procede con proprio atto motivato alla revoca per giusta causa delle nomine o delle designazioni.~~
2. Costituisce, comunque, motivo di revoca il verificarsi di gravi inosservanze agli obblighi di legge, dei regolamenti di Roma Capitale, agli indirizzi e direttive previste dal presente Regolamento, nonché il verificarsi di reiterate assenze ingiustificate alle riunioni	~~2. Costituisce, comunque, motivo di revoca il verificarsi di gravi inosservanze agli obblighi di legge, dei regolamenti di Roma Capitale, agli indirizzi e direttive previste dal presente Regolamento, nonché il verificarsi di reiterate assenze ingiustificate alle riunioni~~

dell'Organo in cui l'interessato rappresenta Roma Capitale.	~~dell'Organo in cui l'interessato rappresenta Roma Capitale.~~
3. Restano salve le ulteriori ipotesi di revoca previste negli Statuti delle singole Società controllate.	~~3. Restano salve le ulteriori ipotesi di revoca previste negli Statuti delle singole Società controllate.~~
4. Del provvedimento di revoca è informata la competente Commissione Capitolina nella prima seduta utile.	~~4. Del provvedimento di revoca è informata la competente Commissione Capitolina nella prima seduta utile.~~
Art. 33 - Decadenza	~~Art. 33 - Decadenza~~
1. Costituisce motivo di decadenza, oltre il verificarsi, successivamente alla nomina, di una delle cause di incompatibilità previste dalla legge, l'accertamento, in ogni tempo nel corso dell'incarico, di dichiarazioni mendaci nella documentazione a corredo della domanda di candidatura.	~~1. Costituisce motivo di decadenza, oltre il verificarsi, successivamente alla nomina, di una delle cause di incompatibilità previste dalla legge, l'accertamento, in ogni tempo nel corso dell'incarico, di dichiarazioni mendaci nella documentazione a corredo della domanda di candidatura.~~
Art. 34 - Obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione	~~Art. 34 - Obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione~~
1. I rappresentanti, nominati o designati, devono osservare le norme in materia di trasparenza e anticorruzione, dichiarando, all'atto della nomina, l'inesistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti e dal Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza dell'Amministrazione capitolina.	~~1. I rappresentanti, nominati o designati, devono osservare le norme in materia di trasparenza e anticorruzione, dichiarando, all'atto della nomina, l'inesistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti e dal Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza dell'Amministrazione capitolina.~~
2. Le Società controllate devono ottemperare alle norme sulla trasparenza amministrativa e in materia di anticorruzione, e alle direttive impartite dall'Amministrazione capitolina in materia.	~~2. Le Società controllate devono ottemperare alle norme sulla trasparenza amministrativa e in materia di anticorruzione, e alle direttive impartite dall'Amministrazione capitolina in materia.~~
3. Le società controllate devono, ai sensi di legge, dotarsi di un proprio Piano anticorruzione in aderenza alle linee guida adottate dall'ANAC. Le stesse devono altresì nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche ritenute più opportune.	~~3. Le società controllate devono, ai sensi di legge, dotarsi di un proprio Piano anticorruzione in aderenza alle linee guida adottate dall'ANAC. Le stesse devono altresì nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche ritenute più opportune.~~
Sezione VI - Disposizioni finali	Sezione ~~VI~~ V- Disposizioni finali
Art. 35 - Segnalazioni di criticità	Art. ~~35~~ 24 - Segnalazioni di criticità
1. Qualora nello svolgimento dell'attività di controllo e monitoraggio siano riscontrate significative criticità, la/le Struttura/e capitolina/e competente/i chiede/ono all'Organo amministrativo l'adozione di idonee azioni correttive monitorandone la realizzazione.	1. Qualora nello svolgimento dell'attività di controllo e monitoraggio siano riscontrate significative criticità, ~~la/e Struttura/e capitolina/e competente/i~~ **il Dipartimento Partecipate, o la Struttura capitolina interessata o responsabile di un sub procedimento di controllo, previa opportuna informativa allo stesso Dipartimento Partecipate, chiede**~~ono~~ all'Organo amministrativo **della Società** l'adozione di idonee azioni correttive monitorandone la realizzazione.
2. La/e stessa/e Struttura/e, segnala/no, prontamente, agli Organi di Governo di Roma Capitale, per le conseguenti decisioni strategiche, fatti e circostanze,	2. ~~La/e stessa/e Struttura/e~~ **Il Dipartimento Partecipate e le Strutture interessate, segnalano**, prontamente, agli Organi di Governo di Roma Capitale, per le

emersi dall'espletamento delle attività di controllo e monitoraggio dai quali derivino, o possano derivare, irregolarità, criticità gestionali e situazioni di disequilibrio economico-finanziario.	conseguenti decisioni strategiche, fatti e circostanze, emersi dall'espletamento delle attività di controllo e monitoraggio dai quali derivino, o possano derivare, irregolarità, criticità gestionali e situazioni di disequilibrio economico-finanziario.
3. La/e Struttura/e deputatale al controllo analogo, annualmente entro il 31 marzo fornisce/ono alla Giunta Capitolina, per il tramite dell'Assessore di riferimento, una rendicontazione delle attività di controllo esercitate durante l'anno precedente.	3. ~~La/e Struttura/e deputatale al controllo analogo, annualmente entro il 31 marzo~~ **Il Dipartimento Partecipate, entro il 30 giugno di ciascun anno, fornisce~~/ono~~ alla Giunta Capitolina,** per il tramite dell'Assessore di riferimento, una rendicontazione delle attività di controllo esercitate durante l'anno precedente.
Art. 36 - Sistemi di controllo interno	Art. ~~36~~ 25 - Sistemi di controllo interno
1. Le Società controllate adottano, in attuazione della vigente normativa, misure organizzative atte a definire adeguati sistemi: • di gestione dei rischi aziendali (Risk Management); • di controllo interno (Internal Audit); • di prevenzione dei reati; • di prevenzione della corruzione; • di trasparenza e di pubblicità.	1. Le Società controllate adottano, in attuazione della vigente normativa, misure organizzative atte a definire adeguati sistemi: • di gestione dei rischi aziendali (Risk Management) **ivi compresi specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 175/2016)**; • di controllo interno (Internal Audit); • di prevenzione dei reati; • di prevenzione della corruzione; • di trasparenza e di pubblicità.
2. Le competenti Strutture dell'Amministrazione vigilano sull'adeguatezza delle misure adottate e sul loro funzionamento.	2. ~~Le competenti Strutture dell'Amministrazione vigilano~~ **Il Dipartimento Partecipate vigila**~~no sull'adeguatezza delle misure adottate e sul loro funzionamento.~~ **2. Tutti gli Organismi partecipati adottano, in attuazione della vigente normativa, misure organizzative atte a definire adeguati sistemi:** • **di gestione dei rischi aziendali (Risk Management) ivi compresi specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 175/2016);** • **organizzativi atti a dotarsi del Modello Organizzativo, ex D.Lgs. n. 231/2001, con la nomina del relativo Organismo di Vigilanza plurisoggettivo, composto da soggetti esterni agli Organismi e dalle Strutture di Roma Capitale e dotati di specifiche professionalità;** • **di controllo interno (Internal Audit);** • **di prevenzione dei reati;** • **di prevenzione della corruzione;** • **di trasparenza e di pubblicità.**
Art. 37 - Potere sanzionatorio	**Art. 26 - Sistemi informativi e servizi digitali**
1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, dello Statuto societario, nonché l'inosservanza degli indirizzi e delle direttive, schemi e regolamenti, costituiscono giusta causa di revoca degli Amministratori delle Società controllate, ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile.	**1. Roma Capitale e le Società partecipate nonché gli Organismi partecipati diversi dalle Società di capitali (Fondazioni, Istituzioni, Associazioni, Aziende Speciali, ecc.), provvederanno a pianificare ed implementare lo sviluppo dei propri sistemi informativi e servizi digitali, anche mediante infrastrutture e servizi digitali già esistenti, in maniera coordinata al fine di agevolare lo scambio dei dati e permettere lo sviluppo integrato dei servizi smart a beneficio del cittadino e delle imprese, nonché per garantire la condivisione di standard tecnologici uniformi.**
Art. 38 - Abrogazioni	
1. A far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento è abrogata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 310 del 22 dicembre 1997 ed	

ogni altra disposizione in contrasto con la presente deliberazione.	**2. Le modalità e regole di utilizzo di tali asset digitali dovranno essere previsti in un apposito articolo di ciascun contratto di servizio**. Art. ~~37~~ 27 - Potere sanzionatorio 1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, dello Statuto societario, nonché l'inosservanza degli indirizzi e delle direttive, schemi e regolamenti, costituiscono giusta causa di revoca degli Amministratori delle Società controllate, ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile. ~~Art. 38 Abrogazioni~~ 1~~. A far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento è abrogata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 310 del 22 dicembre 1997 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente deliberazione.~~

le suindicate modifiche comporteranno il conseguente riallineamento e variazione del collegato "Regolamento di organizzazione per l'esercizio del controllo analogo" di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 51 del 19 marzo 2019 citata;

si ritiene pertanto necessario dare mandato alla Giunta Capitolina affinché, con successivo provvedimento, vengano effettuate le variazioni delle modalità di organizzazione per l'esercizio del controllo analogo di cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 51/2019.

Atteso che

in data 11 marzo 2022 il Direttore ad interim della Direzione Esercizio Controllo Analogo del Dipartimento Partecipate ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

Il Direttore ad interim F.to: P. Aielli;

in data 11 marzo 2022 il Direttore ad interim del Dipartimento Partecipate ha attestato - ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore ad interim F.to: P. Aielli;

in data 8 marzo 2022 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000,

n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

Il Ragioniere Generale F.to: A. Guiducci;

Dato atto che

la proposta, in data 11 marzo 2022, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

dai Consigli dei Municipi II, VI, IX, X, XII e XIV non è pervenuto alcun parere;

i Consigli dei Municipi III, IV, V, VII, XI, con deliberazione in atti, hanno espresso parere favorevole;

i Consigli dei Municipi I, VIII, XIII e XV hanno espresso parere favorevole con richieste e/o osservazioni, come segue:

Municipio I:

"Prevedere la valutazione dell'efficacia della società partecipata con relazioni periodiche secondo i tempi previsti dall'art. 16 sulle attività territoriali condotte nei municipi."

Osservazione non accolta in quanto le relazioni periodiche attengono all'andamento generale della gestione societaria e non all'efficacia delle singole attività affidate.

Municipio VIII:

"All'art. 16 - Relazioni periodiche sull'andamento della Società - riteniamo utile, per consentire la valutazione della efficacia della azione della partecipata, la trasmissione dei dati e delle relazioni di cui al comma 1, con rilievo delle attività territoriali condotte sui municipi, ove applicabile per la tipologia della partecipata, vale a dire l'insistenza della sua azione sull'intero territorio cittadino o su più aree territorialmente distinte (Municipi)".

Osservazione non accolta in quanto le relazioni periodiche attengono all'andamento generale della gestione societaria e non all'efficacia delle singole attività affidate.

"... aggiungere all'art. 23 un comma 3, per valutare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la qualità e quantità dei servizi erogati con rilievo territoriale, ove possibile per la natura della partecipata. La ratio è valutare la tipologia di servizio offerto ai cittadini dei diversi municipi di Roma in relazione al Programma Strategico Operativo".
Osservazione accolta. Si propone di accogliere l'osservazione modificando il comma 2 dell'articolo 23, come di seguito riportato:

dopo la frase "… la misurazione del risultato rispetto ai bisogni e alle aspettative della collettività"

aggiungere “, con rilievo territoriale, ove possibile per la natura della Partecipata”.

Municipio XIII:

“All’art 16 - Relazioni periodiche sull’andamento della società - riteniamo utile, ai fini della valutazione dell’efficacia dell’azione della Partecipata, la trasmissione dei dati e delle relazioni di cui al comma 1, con specifico rilievo delle attività territoriali condotte in ambito municipale, ove applicabile per la tipologia della Partecipata.”

Osservazione non accolta, in quanto le relazioni periodiche attengono all’andamento generale della gestione societaria e non all’efficacia delle singole attività affidate.

“All’art 23 - Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e della quantità e della qualità dei servizi erogati - si ritiene di dover aggiungere un comma 3, per valutare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la qualità e quantità dei servizi erogati con rilievo territoriale, ove possibile per la natura della partecipata.
Riteniamo utile poter valutare la tipologia di servizio offerto ai cittadini dei diversi Municipi di Roma, in relazione al Programma Strategico Operativo.”

Osservazione accolta. Si propone di accogliere l’osservazione modificando il comma 2 dell’articolo 23 come di seguito riportato:

dopo la frase “… la misurazione del risultato rispetto ai bisogni e alle aspettative della collettività”

aggiungere “, con rilievo territoriale, ove possibile per la natura della Partecipata”

Municipio XV:

“Le strutture municipali, per la loro natura di capillarità, sono fra le più adatte a esercitare la verifica di attuazione dello stato del contratto di servizio e il controllo di efficacia citato all’articolo 5, comma 1, punti terzi e quarto, in particolare per quanto riguarda:
le fasi di controllo concomitante di cui all’articolo 15, comma 3;

- il controllo successivo sul rispetto degli obiettivi previsti dal contratto di servizio di cui all’articolo 23, comma 2;
- le segnalazioni di criticità di cui all’articolo 24, commi 1 e 2.

Nelle more dell’ulteriore Regolamento attuativo da adottare, di cui all’articolo 3, comma 2, si richiede di includere i Municipi di Roma Capitale fra le altre Strutture Capitoline concorrenti al controllo relativamente a quanto richiamato nel paragrafo precedente, alla stesura dei contratti di servizio, ai sensi dell’articolo 14; all’esercizio delle funzioni di direzione e indirizzo, ai sensi dell’articolo 4 e delle funzioni di supervisione e controllo, ai sensi degli articoli 6 e 7, in raccordo con il Dipartimento Partecipate come esplicitato dall’articolo 3, comma 1.”

Osservazione non accolta, in quanto non attiene al controllo analogo in senso stretto.

“Nell’articolo 19, comma 3, si cita erroneamente l’articolo 15, comma 3, come punto di riferimento normativo per l’approvazione del Piano Strategico, mentre nella versione rivista del Regolamento tale procedura compare nell’art. 13, comma 3.”

Osservazione accolta.

Rilevato che

con nota RC/7648 dell’11 marzo 2022 la proposta di deliberazione in oggetto è stata trasmessa alla Commissione Capitolina Permanente I – Bilancio per l’espressione del parere di competenza;

la Commissione Capitolina Permanente I – Bilancio, nella seduta del 16 marzo 2022, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visti, come da documentazione in atti, i pareri di regolarità tecnica dei Dirigenti responsabili dei Servizi e di regolarità contabile del Dirigente di Ragioneria Generale, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.), in ordine agli emendamenti approvati;

tutto ciò premesso e considerato

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

1) di approvare le integrazioni e modifiche al Regolamento sull'esercizio del controllo analogo approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 27 del 22 marzo 2018, come rappresentato nel prospetto riportato nella presente deliberazione;

2) di approvare il nuovo Regolamento sulla Governance delle Società e degli Organismi partecipati e del controllo analogo, di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione parte, integrante e sostanziale della stessa;

3) di dare mandato alla Giunta Capitolina affinché, con successivo provvedimento, vengano effettuate le variazioni delle modalità operative per l'esercizio del controllo analogo.

ALLEGATO “A”

ROMA

REGOLAMENTO SULLA GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI E SUL CONTROLLO ANALOGO.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO SULL’ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA CAPITOLINA N. 27 DEL 22 MARZO 2018.

Approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 19 del 5 aprile 2022

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI pag. 1

Art. 1 – Oggetto – Ambito di applicazione pag. 1

Art. 2 – Definizioni pag. 1

Art. 3 – Modalità organizzative del controllo analogo – Strutture Preposte pag. 1

TITOLO II – GOVERNANCE E CONTROLLO ANALOGO pag. 2

Sezione I – Funzioni, modalità e poteri del controllo analogo pag. 2

Art. 4 – Funzioni di direzione e indirizzo pag. 2

Art. 5 – Tipologie e poteri di controllo pag. 2

Art. 6 – Funzioni di supervisione e controllo pag. 3

Art. 7 – Modalità di espletamento dei controlli pag. 4

Sezione II – Controllo preventivo pag. 4

Art. 8 – Documento Unico di Programmazione pag. 4

Art. 9 – Bilancio di previsione finanziario pag. 4

Art. 10 – Documenti di programmazione aziendale pag. 4

Art. 11 – Piano Strategico Pluriennale pag. 5

Art. 12 – Piano Gestionale Annuale pag. 5

Art. 13 – Approvazione del Piano Strategico Operativo pag. 6

Art. 14 – Contratti di servizio pag. 6

Sezione III – Controllo concomitante pag. 7

Art. 15 – Il controllo concomitante e obblighi informativi pag. 7

Art. 16 – Relazioni periodiche sull'andamento della Società pag. 8

Art. 17 – Altri obblighi informativi pag. 8

Art. 18 – Obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza pag. 8

Art. 19 – Modifiche del Piano Strategico Operativo pag. 9

Sezione IV – Controllo successivo pag. 10

Art. 20 – Il Controllo successivo pag. 10

Art. 21 – Riconciliazione crediti e debiti pag. 10

Art. 22 – Bilancio d'esercizio pag. 10

Art. 23 – Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e della quantità e qualità dei servizi erogati pag. 11

Sezione V – Disposizioni finali pag. 11

Art. 24 – Segnalazioni di criticità pag. 11

Art. 25 – Sistemi di controllo interno pag. 11

Art. 26 – Sistemi informativi e servizi digitali pag. 12

Art. 27 – Potere sanzionatorio pag. 12

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in applicazione dei principi previsti dall'Ordinamento nazionale e comunitario, disciplina le modalità di svolgimento delle funzioni di direzione, indirizzo, supervisione, controllo e coordinamento (in breve controllo analogo) da parte di Roma Capitale sulle Società in house che gestiscono i servizi pubblici locali e strumentali, esercitando in tal modo un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative delle Società controllate.

2. Fatta salva ogni diversa forma di controllo e monitoraggio prevista dalla normativa vigente, le disposizioni del presente Regolamento, in attuazione dei poteri regolamentari e di indirizzo nonché di controllo e ispettivi, perseguono la finalità di assicurare efficacia, efficienza ed economicità delle attività svolte dalle Società sottoposte a controllo, nonché verificare la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione capitolina.

3. Per le Società partecipate sulle quali Roma Capitale non esercita il controllo analogo, nonché per gli Organismi partecipati diversi dalle Società di capitali (Fondazioni, Istituzioni, Associazioni, Aziende Speciali, ecc.), le presenti disposizioni costituiscono principio di riferimento in quanto compatibili. In caso di compartecipazioni, i provvedimenti esecutivi derivanti dall'applicazione del presente Regolamento formano oggetto di approvazione nei rispettivi Organi societari.

4. Nelle Società controllate indirettamente, le disposizioni del presente Regolamento vengono applicate per il tramite e sotto la responsabilità delle Società direttamente controllanti.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, per le definizioni si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 - Modalità organizzative del controllo analogo - Strutture preposte

1. All'esercizio del controllo analogo è preposto il Dipartimento Partecipate e la Direzione Esercizio Controllo Analogo, in raccordo con le Strutture capitoline competenti.

2. Le specifiche modalità operative per l'esercizio del controllo analogo sono delineate da apposito Regolamento attuativo approvato dalla Giunta Capitolina.

TITOLO II - GOVERNANCE E CONTROLLO ANALOGO

Sezione I - Funzioni, modalità e poteri del controllo analogo

Art. 4 - Funzioni di direzione e indirizzo

1. La funzione di direzione ed indirizzo consiste nella definizione delle norme di funzionamento delle Società, delle strategie complessive e nell'assegnazione di obiettivi di breve e medio periodo che le Società devono realizzare nell'esercizio della propria attività.

2. Tale funzione è esercitata mediante i seguenti strumenti:
   a) la predisposizione dello Statuto societario e sue modifiche;
   b) l'emanazione di linee guida ai fini dell'adozione di Codici di Corporate Governance e l'emanazione di direttive, secondo quanto meglio esplicitato nei successivi artt. 9 e 10, schemi e regolamenti;
   c) l'affidamento dei servizi e la definizione dei principi per la disciplina dei rapporti coi soggetti affidatari, regolati da Contratti di servizio;
   d) la predisposizione, all'interno del Documento Unico di Programmazione, di apposite sezioni dedicate alle Società soggette a controllo analogo e laddove compatibile agli altri Organismi partecipati, in cui sono definite le relative scelte strategiche e gli obiettivi strategici ed operativi;
   e) l'approvazione del Piano Strategico Operativo (PSO);
   f) ogni ulteriore atto si rendesse necessario per il suo svolgimento.

3. I poteri di indirizzo comportano l'emanazione di specifiche direttive del Socio, da definire in coerenza dell'adozione del Documento Unico di Programmazione, che le Società dovranno osservare, come negli esempi, ancorché non esaustivi, di seguito indicati:
   - piano di gestione e assunzione del personale nel rispetto dei limiti delle norme vigenti;
   - attivazioni di collaborazioni e consulenze;
   - appalti;
   - acquisti e alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami di azienda;
   - rappresentazione omogenea dei dati di Bilancio nell'ambito del Gruppo (Bilancio Consolidato);
   - indirizzi in merito alla qualità e quantità del servizio reso.

4. Nell'esercizio delle funzioni di direzione e indirizzo, il Dipartimento Partecipate, unitamente e in raccordo con le altre Strutture capitoline per quanto di competenza, emanano specifiche direttive di indirizzo e controllo alle Società secondo le modalità previste dal Regolamento, di cui all'art. 3 comma 2.

Art. 5 - Tipologie e poteri di controllo

1. Il controllo analogo si articola nelle seguenti tipologie di controllo:
   - controllo societario consistente nella definizione degli indirizzi e degli obiettivi e nella verifica del loro perseguimento;
   - controllo dell'andamento economico-finanziario, rispetto agli obiettivi;
   - verifica dello stato di attuazione del Contratto di servizio;
   - controllo di efficacia, consistente nella verifica che la Società eroghi un servizio rispondente ai bisogni e alle aspettative della collettività (se servizio pubblico) e di Roma Capitale (se servizio strumentale), sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;
   - controllo della gestione, consistente nella verifica dell'adozione e del rispetto di atti interni, specie in materia di assunzioni e consulenze;
   - atti ispettivi.

2. I poteri ispettivi consentono all'Amministrazione di esercitare l'attività di vigilanza e controllo direttamente presso la sede e/o presso i luoghi in cui si erogano i servizi affidati, l'acquisizione e la verifica di dati, elementi, operazioni, modalità tecnico - pratiche o gestionali inerenti le attività di produzione ed erogazione dei servizi medesimi. La visita ispettiva può consistere in una mera intervista, ovvero in richieste di dati, informazioni e/o estrazioni nei confronti degli organi societari e/o direzionali del soggetto gestore.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte anche con la partecipazione di uno o più rappresentanti degli Organi societari. La visita può essere preceduta da una comunicazione dei competenti Uffici.
   Le Società soggette a controllo sono tenute ad agevolare le visite ispettive e tutte le attività necessarie a garantire il corretto accesso agli incaricati che svolgeranno le proprie attività nel rispetto delle disposizioni di legge, alle informazioni finalizzate all'esercizio del controllo e all'espletamento delle funzioni di Socio.

4. I poteri di richiesta consentono all'Assemblea Capitolina di formulare qualsiasi richiesta di dati, rapporti e informazioni, necessari ad espletare la funzione di Socio cui gli Organismi partecipati devono ottemperare.

Art. 6 - Funzioni di supervisione e controllo

1. Le funzioni di supervisione e controllo consistono nella verifica dell'adozione da parte delle Società degli indirizzi forniti e delle relative modalità di attuazione.

2. Tali funzioni sono svolte mediante un sistema di monitoraggio periodico delle Società che consenta di rilevare gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, individuare le opportune azioni correttive.

3. Per l'esercizio di tali funzioni, Roma Capitale utilizza un apposito sistema di monitoraggio finalizzato a rilevare e monitorare i dati relativi:
   - ai rapporti finanziari tra Roma Capitale ed Ente partecipato;
   - alla situazione contabile, gestionale, organizzativa della Società.

Tutte le Partecipate coinvolte nelle attività di monitoraggio trasmettono informazioni all'Amministrazione nei tempi e nei modi prestabiliti secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 3 comma 2.

Art. 7 - Modalità di espletamento dei controlli

1. I controlli sulle Società cui è preposto il Dipartimento Partecipate in raccordo con le Strutture competenti sono svolti in via:
   - preventiva: attraverso la verifica preventiva della coerenza degli atti e degli strumenti di programmazione e pianificazione aziendale agli indirizzi, ai programmi e alle direttive di Roma Capitale;
   - concomitante: mediante il monitoraggio, nel corso dell'esercizio, dei risultati della gestione, della qualità e quantità dei servizi erogati e delle prestazioni contrattuali, degli equilibri economico - finanziari, dell'osservanza dei vincoli di legge e della verifica sul tempestivo rispetto delle direttive impartite da Roma Capitale;
   - successiva: attraverso la riconciliazione dei crediti e dei debiti delle Società con l'Amministrazione capitolina, l'analisi dei Bilanci e della documentazione a corredo, nonché delle relazioni dell'Organo di controllo societario e del Revisore legale, finalizzate all'approvazione dei Bilanci stessi, l'esame degli scostamenti dagli obiettivi programmati e la definizione dei relativi correttivi da adottare, il monitoraggio della quantità e della qualità dei servizi erogati, la redazione del Bilancio consolidato, con modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 3 comma 2.

Sezione II - Controllo preventivo

Art. 8 - Documento Unico di Programmazione

1. Il Documento Unico di Programmazione reca, in un'apposita sezione, le disposizioni di indirizzo in ordine alle scelte strategiche e di razionalizzazione e agli indirizzi e obiettivi da assegnare a ciascuna Società, ivi comprese le indicazioni inerenti il contenimento dei costi di funzionamento ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.

Art. 9 - Bilancio di previsione finanziario

1. L'Amministrazione capitolina, in un'apposita sezione della nota integrativa del proprio Bilancio, fornisce ogni informazione utile ad assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dei contenuti riguardanti le Società.

2. Nella medesima sezione sono illustrate, tra l'altro, le modalità con le quali vengono determinati:
   - i singoli stanziamenti di bilancio per ciascuna Società soggetta a controllo;
   - i fondi rischi collegati alle previsioni gestionali di ciascuna Società;
   - il fondo vincolato a copertura delle perdite degli Organismi partecipati.

Art. 10 - Documenti di programmazione aziendale

1. Entro il mese di settembre di ogni anno, il Dipartimento Partecipate redige le Linee guida per la redazione dei documenti di programmazione aziendale.
2. Entro lo stesso termine, per ogni Società, i competenti Uffici dell'Amministrazione capitolina, acquisite le indicazioni degli Assessorati di riferimento, definiscono gli indirizzi strategici verso cui ciascuna Società partecipata deve tendere, secondo specifici parametri qualitativi e quantitativi, fissano le linee per la determinazione degli obiettivi gestionali che con le Società controllate si intendono raggiungere, sia in termini di Bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, e comunicano gli stanziamenti che saranno inseriti nello schema di bilancio.

3. Sulla base delle indicazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, le Società predispongono una proposta di Piano Strategico Operativo (PSO) che individua le attività operative programmate sottese al raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro il 15 ottobre e, in caso di osservazioni o direttive di cui al successivo art. 14 comma 2, entro il 30 novembre.

4. Il Piano Strategico Operativo, che investe un periodo almeno triennale, è composto da:
   - un Piano Gestionale Annuale (PGA);
   - un Piano Strategico Pluriennale (PSP).

Art. 11 - Piano Strategico Pluriennale

1. Il Piano Strategico Pluriennale (PSP), di cui il Piano di Gestione Annuale (PGA) esplicita il primo esercizio di previsione, ha durata almeno triennale e illustra il piano degli investimenti con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento e le linee di sviluppo dell'attività, nonché tutte le azioni che si intendono adottare per il raggiungimento degli obiettivi programmati, ivi compreso l'eventuale programma assunzionale correlato.
   Il Piano Strategico Pluriennale deve coincidere con il periodo di affidamento del Contratto di servizio.
   Dal secondo anno in poi, il PGA coinciderà con la corrispondente annualità del PSP.

Art. 12 - Piano Gestionale Annuale

1. Il Piano Gestionale Annuale (PGA) illustra le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire e presenta, tra l'altro, i seguenti contenuti:
   - il Bilancio di previsione dell'esercizio successivo;
   - il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al Piano Strategico Pluriennale, con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento;
   - il programma dei fabbisogni di beni e servizi da acquisire tramite appalti;
   - il piano assunzionale, nonché le politiche di gestione e remunerazione del personale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di reclutamento - incluse quelle relative alle assunzioni obbligatorie ex L. 68/1999 - e di spesa del personale, delle novità legislative intervenute sul contenimento e riduzione della

spesa in tema di assunzioni, e delle disposizioni assunte in materia dall'Amministrazione capitolina;
- gli obiettivi degli Amministratori esecutivi;
- le linee di sviluppo dell'attività;
- le dettagliate informazioni in ordine alle decisioni da autorizzarsi preventivamente da parte dell'Organismo societario competente, a titolo esemplificativo:
  - gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami d'azienda;
  - le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari;
  - la relazione di commento dell'Organo amministrativo che illustra e motiva le singole operazioni previste nel Piano Gestionale Annuale;
- ogni ulteriore dettaglio utile al raggiungimento degli obiettivi.

Art. 13 - Approvazione del Piano Strategico Operativo

1. La proposta di Piano Strategico Operativo (PSO) dovrà pervenire al Socio entro il 15 ottobre di ogni anno, salvo diverso concordato e motivato termine.

2. Il Dipartimento Partecipate e le Strutture capitoline, in raccordo con questo, verificano, ognuno per quanto di competenza, la rispondenza della proposta di PSO agli indirizzi forniti, la coerenza interna del documento e quella con i documenti di programmazione di Roma Capitale, nonché la sostenibilità economico - finanziaria di quanto rappresentato, provvedendo, in caso contrario, a formulare le necessarie osservazioni e/o direttive, entro il termine di 30 giorni, cui le Società devono attenersi, riformulando il nuovo PSO entro 15 giorni.
   Il Dipartimento Partecipate e la Ragioneria Generale, di concerto con le Strutture competenti, elaboreranno l'istruttoria definitiva entro e non oltre il 31 dicembre.

3. La proposta di PSO, corredata dell'istruttoria di cui al comma precedente, in caso di esito favorevole dovrà essere esaminata dalla Giunta Capitolina entro il 31 gennaio dell'anno successivo ed avrà carattere autorizzatorio per il Piano di Gestione Annuale (PGA), e carattere programmatorio per il Piano Strategico Pluriennale (PSP).

4. In caso di mancata presentazione del PSO entro il termine di cui al primo comma, la parte variabile dell'emolumento del management non potrà essere erogata.
   La reiterata e ingiustificata mancata presentazione costituisce giusta causa di revoca ai sensi del successivo art. 27.

Art. 14 - Contratti di servizio

1. La disciplina dei rapporti tra Roma Capitale e le Società soggette a controllo analogo e, laddove compatibile, gli altri Organismi partecipati, per la produzione dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali, è di norma regolata da Contratti di servizio e/o affidamento, di durata almeno triennale, che costituiscono pertanto strumento di pianificazione aziendale.

2. I Contratti di servizio devono essere stipulati tenendo conto delle linee guida approvate dall'Assemblea Capitolina e nel rispetto dei diversi documenti

programmatori emanati dalla stessa, afferenti l'affidamento di servizi pubblici locali e l'affidamento di servizi strumentali.

3. Ai fini del presente Regolamento, costituisce attività di controllo analogo anche la definizione dei contenuti dei Contratti di servizio stipulati per regolare i rapporti negoziali tra l'Amministrazione capitolina e il soggetto erogatore del servizio, e della Carta dei Servizi che, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto servizi pubblici locali, costituisce parte integrante del Contratto di servizio stesso.

4. La relazione di congruità economica costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione dello schema di Contratto di servizio.
   Il Contratto di servizio stabilisce i parametri della qualità dei servizi, il cui mancato raggiungimento determinerà l'applicazione di una sanzione definita nello stesso Contratto di servizio.
   Tale relazione è rilasciata dalle Strutture committenti, rispetto all'offerta dei servizi proposta dai soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
   La relazione di congruità costituisce principio di riferimento in quanto compatibile, anche con Organismi partecipati diversi dalle Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Fondazioni, Istituzioni, Associazioni, Aziende Speciali, ecc.).

Sezione III - Controllo concomitante

Art. 15 - Il controllo concomitante e obblighi informativi

1. Il controllo concomitante si sostanzia nel monitoraggio, nel corso dell'esercizio finanziario, della gestione societaria, in ordine alla situazione economico-finanziaria e patrimoniale e alla realizzazione degli obiettivi assegnati secondo gli standard quali-quantitativi indicati nei documenti di programmazione e pianificazione, nonché all'adempimento dei vincoli di legge e al tempestivo rispetto delle direttive impartite da Roma Capitale, in particolar modo quelle che dispongono l'adozione di atti organizzativi o regolamenti interni in materia di assunzioni, di esecuzione di lavori, servizi e forniture, di affidamento di incarichi e la loro osservanza.
2. Ai fini del controllo concomitante, le Società provvedono all'adempimento degli obblighi informativi stabiliti dalla normativa vigente, dagli Statuti e dalle direttive di Roma Capitale.

3. Gli adempimenti ed i livelli prestazionali, qualitativi e quantitativi, previsti nei Contratti di servizio e/o affidamento sono sottoposti al costante controllo e monitoraggio da parte della Struttura committente, con modalità dalla medesima individuate, e dettagliatamente riportate nel Contratto, al fine di rilevare gli eventuali scostamenti tra le prestazioni eseguite e gli obiettivi prefissati.

4. Gli obiettivi di servizio previsti nel Contratto devono essere espressi sotto forma di indicatori tecnici ed economici quantificabili, verificabili e confrontabili.

Art. 16 - Relazioni periodiche sull'andamento della Società

1. Entro i 15 giorni successivi al trimestre di riferimento, ogni Società trasmette al Dipartimento Partecipate e alla Struttura capitolina committente la relazione trimestrale sul generale andamento della gestione, sullo stato d'attuazione degli obiettivi indicati nel PSO, sui dati economici, sull'andamento della situazione economico-finanziaria e sulla sua evoluzione patrimoniale e finanziaria, sui livelli di indebitamento, sulla situazione dell'organico e delle collaborazioni e/o consulenze, sulle operazioni di maggior rilievo, corredata del parere del Collegio Sindacale e dall'Organo di revisione, con particolare evidenza di fatti e/o accadimenti che abbiano, o potrebbero avere, riflessi sull'esecuzione del servizio e/o sul Bilancio delle Società, nonché sulla riconciliazione dei crediti e dei debiti tra Roma Capitale e la Società, anche con riferimento al successivo art. 22 del presente Regolamento.

2. Entro gli ulteriori 15 giorni successivi al termine di cui al precedente comma, l'Organo amministrativo della Società illustra al Socio i contenuti della relazione relativa al trimestre di riferimento. Relativamente al quarto trimestre la relazione dovrà essere illustrata entro e non oltre il mese di febbraio unitamente ad una bozza del progetto di Bilancio consuntivo.

Art. 17 – Altri obblighi informativi

1. Le Società forniscono tempestivamente le informazioni richieste e le attestazioni previste in ottemperanza alle disposizioni di legge e alle direttive di Roma Capitale.

2. Le Società devono altresì:
   - comunicare la data, il luogo e l'ordine del giorno relativi alla convocazione degli Organi societari e provvedere alla trasmissione del relativo verbale al Socio entro 7 giorni dalla sua approvazione o, in caso di Amministratore unico, all'invio delle sue Determinazioni entro 7 giorni dalla loro emanazione;
   - provvedere all'invio preventivo delle informazioni, osservazioni ed eventuali pareri inerenti l'ordine del giorno afferente la convocazione dell'Assemblea dei soci;
   - adottare un adeguato sistema di controllo interno (Internal Audit) che consenta di monitorare costantemente i rischi aziendali favorendo il flusso delle informazioni verso l'Amministrazione capitolina;
   - relazionare con la massima tempestività in merito a notizie e fatti rilevanti che potrebbero avere ripercussioni di carattere economico-patrimoniale sulla Società o sull'Amministrazione capitolina, o causare scostamento degli obiettivi gestionali ed economico-finanziari programmati con indicazione degli strumenti di rimozione degli stessi;
   - attivare, qualora le Società svolgessero differenti attività, un idoneo sistema contabile di separazione dei conti corrispondenti a ciascuna attività di servizio.

Art. 18 – Obblighi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza

1. Le Società controllate sono tenute ad ottemperare alle norme sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza, nonché alle direttive impartite dall'Amministrazione capitolina in materia.
2. Le Società controllate hanno l'obbligo, ai sensi di legge, di dotarsi di un Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in conformità alle linee guida adottate dall'ANAC, tenuto conto dei contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) di Roma Capitale. Le stesse devono, altresì, nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al quale sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure previste, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche ritenute opportune. Il Responsabile, così nominato, provvederà, con periodicità annuale, a dare comunicazione di quanto sopra svolto al Dipartimento Partecipate.

3. L'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza è monitorata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Roma Capitale, che vi provvede con le modalità previste nel Regolamento di attuazione.

4. Gli Organismi partecipati sono tenuti all'adozione di una regolamentazione del diritto di accesso agli atti, al fine di garantire trasparenza nei confronti dei cittadini/utenti e degli Organi di Governo, che consenta ai Consiglieri Capitolini, a seguito di esplicita istanza, diritto di ottenere dalle Società e dagli Enti partecipati e/o collegati, tutte le notizie e le informazioni disponibili, utili all'espletamento del mandato elettivo, ciò in conformità ed ai sensi dell'art. 43, comma 2, del T.U.E.L.

Art. 19 – Modifiche del Piano Strategico Operativo

1. La variazione del perimetro operativo della Società o del quadro normativo di riferimento, che abbia impatto sull'erogazione del servizio, può comportare la revisione del PSO.

2. Qualora la variazione del perimetro dei servizi richieda anche l'assunzione di personale ulteriore rispetto a quello incluso nel piano assunzionale contenuto nel PSO approvato, la Società predisporrà apposita relazione sulla necessità di provvedere, fornendo ogni utile informazione al riguardo e attestando il rispetto delle limitazioni previste dall'Amministrazione stessa in materia di assunzioni di personale: la conseguente revisione del PSO costituirà atto preliminare alle assunzioni.

3. Qualora le relazioni periodiche evidenzino scostamenti rispetto ai contenuti del Piano Strategico Operativo, di cui agli artt. 12 e ss. del presente Regolamento, o contengano segnalazioni rilevanti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario, l'Organo amministrativo della Società e il Dipartimento Partecipate, di concerto con le Strutture committenti, provvedono ad adottare le più opportune azioni correttive, valutando altresì l'opportunità di procedere alla revisione del PSO, da approvare con le stesse modalità di cui all'art. 13, comma 3.

Sezione IV - Controllo successivo

Art. 20 - Il Controllo successivo

1. Il controllo successivo si attua sui documenti consuntivi della gestione, sull'analisi delle operazioni di riconciliazione dei crediti e dei debiti tra Roma Capitale e le Società e gli Organismi partecipati, sul Bilancio d'esercizio e sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, sulla quantità e la qualità dei servizi erogati.

Art. 21 - Riconciliazione crediti e debiti

1. Le Strutture capitoline procedono alla costante verifica dei reciproci rapporti creditori e debitori con le Società e gli altri Organismi partecipati, sulla base delle competenze assegnate ai vari Uffici coinvolti nel processo di riconciliazione.

2. Gli esiti dell'attività di riconciliazione sono rappresentati in un'apposita sezione del rendiconto di Roma Capitale dell'anno di riferimento, con le modalità individuate nel Regolamento di Contabilità. La riconciliazione deve essere asseverata dai rispettivi Organi di revisione e deve essere operata sulla base delle specifiche scritture contabili.

3. Le Strutture committenti provvedono, in caso di discordanze, a formulare tempestive apposite direttive agli Organi di Amministrazione delle Società per i necessari adeguamenti contabili.

4. Gli esiti delle attività di riconciliazione devono essere adeguatamente illustrati nella nota integrativa dei Bilanci di esercizio.

Art. 22 - Bilancio d'esercizio

1. L'Organo amministrativo della Società e degli Organismi partecipati approva il progetto di Bilancio di esercizio e dei relativi allegati e relazioni e li trasmette al Dipartimento Partecipate, alla Ragioneria Generale e alle Strutture interessate per la relativa istruttoria, finalizzata ad esaminare, tra l'altro:
   - i pareri degli Organi di controllo delle Società e del Revisore legale;
   - la coerenza delle poste in bilancio con gli esiti della riconciliazione dei crediti e dei debiti;
   - il rispetto delle direttive impartite dall'Amministrazione capitolina;
   - ogni altro elemento utile ai fini di una corretta e completa valutazione del progetto di Bilancio approvato dall'Organo preposto.

   La reiterata e ingiustificata mancata trasmissione del bilancio e della relativa documentazione costituisce giusta causa di revoca ai sensi del successivo art. 27.

2. L'approvazione del Bilancio da parte del Socio in Assemblea non costituisce riconoscimento dei crediti ivi esposti rispetto ai quali dovrà essere dato atto nel provvedimento di approvazione delle procedure di riconciliazione in corso.

3. In seno all'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio, i diritti del Socio sono esercitati dal Sindaco o da un suo Delegato.

Art. 23 - Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e della quantità e qualità dei servizi erogati

1. Il Dipartimento Partecipate verifica i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione aziendale, gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni.

2. Con riferimento ai servizi affidati alle Società, il controllo successivo, rimesso alle Strutture committenti, ha ad oggetto il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi previsti nel Contratto di servizio/affidamento, il grado di soddisfazione dell'utenza e la misurazione del risultato rispetto ai bisogni e alle aspettative della collettività.

(Sezione V - Nomine dei Consiglieri di Amministrazione e dei membri degli Organi di controllo Confluita nella Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109 del 30 novembre 2021)

Sezione V - Disposizioni finali

Art. 24 - Segnalazioni di criticità

1. Qualora nello svolgimento dell'attività di controllo e monitoraggio siano riscontrate significative criticità, il Dipartimento Partecipate, o la Struttura capitolina interessata o responsabile di un sub procedimento di controllo, previa opportuna informativa allo stesso Dipartimento Partecipate, chiede all'Organo amministrativo della Società l'adozione di idonee azioni correttive monitorandone la realizzazione.

2. Il Dipartimento Partecipate e le Strutture interessate, segnalano, prontamente, agli Organi di Governo di Roma Capitale, per le conseguenti decisioni strategiche, fatti e circostanze, emersi dall'espletamento delle attività di controllo e monitoraggio dai quali derivino, o possano derivare, irregolarità, criticità gestionali e situazioni di disequilibrio economico-finanziario.

3. Il Dipartimento Partecipate, entro il 30 giugno di ciascun anno, fornisce alla Giunta Capitolina, per il tramite dell'Assessore di riferimento, una rendicontazione delle attività di controllo esercitate durante l'anno precedente.

Art. 25 - Sistemi di controllo interno

1. Le Società controllate adottano, in attuazione della vigente normativa, misure organizzative atte a definire adeguati sistemi:

- di gestione dei rischi aziendali (Risk Management) ivi compresi specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016);
- di controllo interno (Internal Audit);
- di prevenzione dei reati;
- di prevenzione della corruzione;
- di trasparenza e di pubblicità.

2. Tutti gli Organi partecipati adottano, in attuazione della vigente normativa, misure organizzative atte a definire adeguati sistemi:
   - di gestione dei rischi aziendali (Risk Management) ivi compresi specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016);
   - organizzativi atti a dotarsi del Modello Organizzativo, ex D.Lgs. n. 231/2001, con la nomina del relativo Organismo di Vigilanza plurisoggettivo, composto da soggetti esterni agli Organismi e dalle Strutture di Roma Capitale e dotati di specifiche professionalità;
   - di controllo interno (Internal Audit);
   - di prevenzione dei reati;
   - di prevenzione della corruzione;
   - di trasparenza e di pubblicità. (EMD N. 14)

Art. 26 - Sistemi informativi e servizi digitali

1. Roma Capitale e le Società partecipate nonché gli Organismi partecipati diversi dalle Società di capitali (Fondazioni, Istituzioni, Associazioni, Aziende Speciali, ecc.), provvederanno a pianificare ed implementare lo sviluppo dei propri sistemi informativi e servizi digitali, anche mediante infrastrutture e servizi digitali già esistenti, in maniera coordinata al fine di agevolare lo scambio dei dati e permettere lo sviluppo integrato dei servizi smart a beneficio del cittadino e delle imprese, nonché per garantire la condivisione di standard tecnologici uniformi.

2. Le modalità e regole di utilizzo di tali asset digitali dovranno essere previsti in un apposito articolo di ciascun Contratto di servizio.

Art. 27 - Potere sanzionatorio

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, dello Statuto societario, nonché l'inosservanza degli indirizzi e delle direttive, schemi e regolamenti, costituiscono giusta causa di revoca degli Amministratori delle Società controllate, ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile.

Procedutosi alla votazione, nella forma sopra indicata, la stessa Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 25 voti favorevoli, 5 contrari e l'astensione dei Consiglieri Barbato, De Gregorio, De Priamo, Di Stefano, Leoncini, Matone, Mennuni, Mussolini, Nanni, Rocca e Santori.

Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbati, Bonessio, Caudo, Celli, Ciani, Cicculli, Converti, Corbucci, Fermariello, Ferraro, Luparelli, Marinone, Michetelli, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Stampete, Tempesta, Trabucco, Trombetti e Zannola.

Hanno espresso voto contrario i Consiglieri De Santis, Diaco, Ferrara, Meleo e Raggi.

La presente deliberazione assume il n. 19.

(OMISSIS)

LA PRESIDENTE
S. CELLI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 13 aprile 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 27 aprile 2022.

Lì, 12 aprile 2022

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE

F.to: A. Gherardi